Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 261 del 6 novembre 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 99

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 20 ottobre 1993, n. **151.**

Modalità di attuazione del regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva. Regolamenti CEE n. 3089/78, n. 2677/85, n. 571/91, n. 1008/92, n. 643/93, e decreti ministeriali 4 marzo 1981 e 8 ottobre 1982.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 20 ottobre 1993, n. **151.**

Modalità di attuazione del regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva. Regolamenti CEE n. 3089/78, n. 2677/85, n. 571/91, n. 1008/92, n. 643/93, e decreti ministeriali 4 marzo 1981 e 8 ottobre 1982.

A tutti gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato

A tutte le camere di commercio

Al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressioni frodi

Al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale per la tutela dei prodotti agricoli

Al Ministero delle finanze - Gabinetto

All'AIMA - Divisione XVII

Alla Federolio

All'Assitol oliva

All'Unaprol

All'AICO

All'Agecontrol S p a

Alla Direzione generale del commercio

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale

Questa Amministrazione ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito all'applicazione del regime di aiuto al consumo dell'olio d'oliva disciplinato dai regolamenti comunitari n. 3089/78, n. 2677/85, n. 571/91, n. 1008/92, n. 643/93, e dai decreti ministeriali 4 marzo 1981 e 8 ottobre 1982.

Domanda di riconoscimento.

L'istanza volta ad ottenere il riconoscimento di impresa di confezionamento di olio di oliva deve essere indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale P.I. - Div. XIII, redatta in carta da bollo ed indicare:

nome, ragione sociale o denominazione dell'impresa ed eventualmente, marchio depositato;

sede legale e sede dello o degli stabilimenti di confezionamento;

descrizione degli impianti in dotazione dell'impresa e relativa capacità di confezionamento espressa in tonnellate per giornata lavorativa di otto ore e riferita ad imballaggi di contenuto netto fino a cinque litri nonché la capacità globale di confezionamento che deve essere di almeno 6 tonnellate per giornata lavorativa di otto ore, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 2677/85;

specificazione, con relativo indirizzo, del o dei depositi o altri locali fuori stabilimento nei quali vengono immagazzinati gli oli di oliva e gli imballaggi in possesso dell'impresa ed indicazione degli estremi della denuncia al competente ufficio IVA;

data di inizio dell'attività di confezionamento;

impegno ad istituire apposita contabilità;

impegno a rispettare le condizioni previste dall'art. 2 del regolamento n. 2677/85 come modificato;

impegno a trasmettere trimestralmente il listino dei prezzi degli oli di oliva confezionati che vengono praticati;

dichiarazione di accettazione a sottoporsi ai controlli previsti nell'ambito di applicazione del regime di aiuto al consumo;

specificazione dell'eventuale esercizio di attività molitoria.

Nella domanda l'impresa confezionatrice deve, altresì, precisare se svolge anche attività di confezionamento di oli diversi dall'olio di oliva: in caso affermativo deve impegnarsi a tenere per tali oli una contabilità di magazzino separata.

A corredo della domanda devono essere allegati i seguenti documenti in bollo:

il certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio competente per territorio;

il certificato di iscrizione nel registro esercenti il commercio;

il certificato di vigenza della ditta;

l'atto costitutivo della società ed il relativo statuto in copia autenticata;

autorizzazione sanitaria, da rinnovare annualmente se sottoposta a scadenza di validità;

atto autenticato e registrato che comprovi la piena disponibilità dell'immobile sede dello stabilimento e dei depositi;

fatture di acquisto dei macchinari in copia autenticata o atto equivalente;

certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società e del direttore tecnico dello stabilimento nonché di ogni socio per le società di persone;

listino dei prezzi che vengono praticati relativi al periodo nel corso del quale viene presentata l'istanza;

procura speciale rilasciata a favore dell'organismo professionale riconosciuto;

eventualmente, **riconoscimento relativo all'attività di frantoio rilasciato dal Ministero dell'agricoltura o dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;**

iscrizione nei ruoli della stazione sperimentale delle industrie degli oli e grassi di Milano se trattasi di imprese a carattere industriale.

Copia della domanda deve essere inviata anche all'AIMA e all'Agecontrol S.p.a.

È inoltre necessario acquisire la certificazione antimafia ai sensi della legge n. 575 del 31 maggio 1965 come modificato dalla legge n. 55 del 13 marzo 1990. Questa deve essere richiesta d'ufficio alla prefettura di Roma dietro presentazione del certificato di residenza e di stato di famiglia, in duplice copia e di data non anteriore a tre mesi, delle persone titolari della ditta o responsabili della società individuate all'interno della normativa sopra richiamata.

La certificazione antimafia può anche essere presentata dall'impresa entro tre mesi dalla data del rilascio da parte della prefettura competente per territorio.

L'ufficio, al fine di razionalizzare l'attività amministrativa, ritiene opportuno procedere solo all'esame delle istanze sostanzialmente rispondenti alle prescrizioni della presente circolare.

L'istruttoria per l'attribuzione del riconoscimento alle nuove imprese confezionatrici di olio di oliva, prevede una verifica degli impianti, della relativa capacità di confezionamento, nonché di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio. Ai sensi dell'art. 1, punto 1, del regolamento n. 571/91 come modificato dal regolamento n. 643/93, a tale verifica partecipa l'Agecontrol S.p.a.

Pertanto, l'Agenzia, posta nelle condizioni di conoscere le richieste di accertamento inoltrate agli UU.PP.I.C.A. prende tempestivamente contatto con l'U.P.I.C.A. territorialmente competente al fine di concordare la verifica. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Agenzia procedono congiuntamente alla stesura e alla trasmissione di una dettagliata relazione a questo Ministero, concernente l'esito del sopralluogo. Entro trenta giorni dalla data del sopralluogo l'Agecontrol trasmette l'eventuale parere negativo sull'attribuzione del riconoscimento ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 643/93. Trascorso tale periodo senza che venga reso alcun parere, esso si intende positivo.

I soggetti giuridici che possono chiedere il riconoscimento sulla base della normativa comunitaria ed interna, sono quelli che presentano i caratteri essenziali inerenti alla nozione di impresa nell'ordinamento italiano.

Si esclude, pertanto, che le associazioni possano accedere al riconoscimento, mancando in esse un elemento qualificante dell'impresa quale l'organizzazione di mezzi e uomini diretta alla produzione di guadagno. Ne consegue una incompatibilità del riconoscimento con le finalità istituzionali proprie dell'associazione senza fine di lucro.

È doveroso ribadire che i regolamenti comunitari, introducendo il regime di aiuto al consumo, hanno inteso incrementare il consumo dell'olio di oliva, contrattosi a causa dell'evolversi favorevole dei prezzi degli altri oli, garantendone la vendita a prezzi concorrenziali.

Da ciò segue l'obbligo di ripercuotere interamente il contributo comunitario sul prezzo di vendita al consumatore finale, ai sensi dell'art. 4, comma *c)*, del regolamento n. 3089/78, e l'esclusione dell'ammissione a fruire di tale contributo per quegli oli particolari, prodotti in quantità limitata e presentati in confezioni costose, qualificabili come prodotti di élite destinati non al consumatore generalmente inteso, quale la normativa CEE intende favorire, bensì ad un ristretto numero di persone per le quali l'aiuto non rappresenta alcun significato. Al fine del controllo sul rispetto di tali condizioni, le imprese devono inviare trimestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copie del listino dei prezzi praticati, ed annualmente, in occasione della chiusura della campagna olearia di commercializzazione, dimostrare in dettaglio la ripercussione dell'aiuto sul prezzo di vendita inviando anche copie di alcune fatture di vendita dell'olio.

Mantenimento del riconoscimento.

Al termine della campagna olearia, che normalmente si apre il 1° novembre di ogni anno e si chiude il 31 ottobre, le imprese riconosciute devono anche dichiarare se hanno rispettato le condizioni previste dall'art. 2 del regolamento CEE n. 2677/85 per il mantenimento del riconoscimento che consistono nel confezionamento, salvo casi di forza maggiore, di almeno 100 tonnellate di olio d'oliva nel corso della campagna olearia e nell'esercizio dell'attività di confezionamento per almeno centoventi giorni indicando le quantità di olio d'oliva confezionato e commercializzato nonché le giornate occorse per il confezionamento.

Per le imprese in possesso di riconoscimento da data anteriore al 1° novembre 1992, il quantitativo di 100 tonnellate si applica a partire dalla campagna 1994-95 rimanendo in vigore fino ad allora il quantitativo di 60 tonnellate.

Qualora la campagna di commercializzazione non abbia la normale durata di dodici mesi si procede ad un adeguamento automatico delle condizioni sopra previste, in funzione della durata effettiva della campagna.

Nel caso di variazione della ragione sociale e/o della compagine sociale, dovranno essere acquisiti elementi di affidabilità e buona condotta dei nuovi amministratori.

Nel caso di variazione e trasferimento degli impianti si procederà alla verifica dei requisiti di carattere tecnico dell'impianto medesimo.

Pertanto le imprese dovranno presentare apposita istanza allegando la documentazione relativa all'elemento che viene a mutare. Il riconoscimento verrà rilasciato a seguito dell'accertamento dei requisiti suddetti.

Etichettatura.

Ferma restando l'applicazione delle norme in materia di etichettatura del prodotto confezionato, in relazione al particolare regime del settore, si rappresenta la necessità dell'indicazione, sul frontespizio dell'etichetta, della denominazione dell'impresa confezionatrice, della sede dello stabilimento, della dicitura «prodotto ammesso a fruire dell'aiuto comunitario per lo sviluppo del consumo dell'olio di oliva» e relativo numero di identificazione del riconoscimento con caratteri non inferiori a corpo tipografico 11 per le confezioni da un litro.

Quando si tratti di confezionamento conto terzi, deve essere indicata anche l'impresa di confezionamento e a quest'ultima deve riferirsi chiaramente il numero di riconoscimento al fine di evitare confusione a danno del consumatore.

Organismi professionali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, il decreto di riconoscimento degli organismi professionali che rappresentano i beneficiari del regime di aiuto al consumo.

Ai fini del predetto riconoscimento occorre che l'organismo professionale abbia una base associativa ripartita su tutto il territorio nazionale e un numero di ditte tale da attribuire all'organizzazione una rilevanza nazionale.

Gli organismi riconosciuti che devono essere in grado di verificare il quantitativo di olio condizionato dalle imprese da essi rappresentate, partecipano, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 136/66 come modificato dal regolamento n. 1917/80, all'attività di determinazione dei quantitativi di olio d'oliva condizionati che possono beneficiare dell'aiuto.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli organismi professionali riconosciuti trasmettono a questo Ministero il riepilogo, per ciascuna ditta da essi rappresentata, dei quantitativi di olio di oliva confezionato e commercializzato nonché le giornate lavorative occorse per il confezionamento.

Il mancato adempimento alla normativa comunitaria e alle disposizioni nazionali comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, punto 11, del regolamento CEE n. 571/91 e dall'art. 1, punto 10, del regolamento n. 593/92.

Nel caso in cui un'impresa riconosciuta desideri essere assistita da un organismo professionale diverso da quello originariamente incaricato, la comunicazione e la relativa procura speciale a favore del nuovo organismo devono pervenire entro il 31 agosto a questo Ministero, all'AIMA e agli organismi professionali riconosciuti interessati.

Istituzione della contabilità.

L'impresa di confezionamento, dal momento dell'attribuzione del riconoscimento, deve istituire apposita contabilità, individuata all'interno della normativa vigente. In proposito, a seguito dell'esperienza maturata nel corso delle campagne olearie, si ritiene opportuno avviare un processo di razionalizzazione ed adeguamento degli strumenti e delle norme procedurali che regolano l'applicazione delle normative comunitarie e nazionali tenuto conto dell'attuale realtà operativa del settore e della necessità di realizzare un sistema di controlli più efficace.

A tal fine, si è ritenuto opportuno procedere ad una approfondita revisione della modulistica e delle relative norme di compilazione per la tenuta della contabilità giornaliera di magazzino da parte delle aziende confezionatrici allo scopo di standardizzare le regole di registrazione, introducendo anche ulteriori informazioni indispensabili per l'attività degli organi di controllo.

Inoltre è stata riconosciuta la necessità di diffondere il processo di informatizzazione per il trattamento dei dati sia a livello delle aziende confezionatrici, che a livello degli organismi professionali riconosciuti, per ridurre i tempi globali necessari per l'espletamento dei rispettivi adempimenti, nonché per realizzare una economia generale dell'intero sistema dei controlli.

Pertanto, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1994-95, le aziende confezionatrici di olio di oliva dovranno utilizzare la nuova versione della modulistica per la tenuta della contabilità giornaliera di magazzino riportata nell'allegato 1, applicando le norme di compilazione e codificazione di cui all'allegato 2.

Di seguito vengono brevemente illustrati i principali aspetti innovativi introdotti.

Per tutte le operazioni di acquisto e vendita è prevista l'indicazione del nominativo del fornitore e/o cliente, oltre che la corrispondente partita IVA, con esclusione delle vendite a diretti consumatori per i quali deve essere indicato, per le vendite superiori a 20 litri, il comune di residenza completo di via e numero civico. I clienti esteri sono esentati.

Le aziende, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento dell'aiuto al consumo, dovranno allegare insieme alle pagine dei registri contabili, un elenco dei nomi dei fornitori degli oli sfusi, degli imballaggi e degli oli confezionati, riferito a ciascuna campagna di commercializzazione ed integrato, mese per mese, con l'indicazione dei nuovi fornitori. Tale elenco dovrà essere completo di partita IVA e di tutti i dati (nome o ragione sociale, indirizzo costituito da via, comune e provincia) idonei ad individuare ciascun fornitore.

Per le aziende che utilizzano i tabulati dell'elaboratore meccanografico, redatti secondo le modalità di cui all'allegato 3, rimangono comunque valide le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 4 marzo 1981, e successive modifiche.

Si coglie, altresì, l'occasione per precisare che i tabulati in questione debbono essere vidimati dal competente ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.) prima della loro utilizzazione.

La vidimazione, effettuata in esenzione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 21-*bis* della tabella allegato *b* (atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, non è altresì soggetta a tassa di concessione governativa in quanto si tratta di una procedura non prevista per legge ma cautelativamente disposta dal decreto ministeriale 4 marzo 1981, e successive modifiche.

Questa Amministrazione, fermo restando l'obbligo per le aziende di effettuare l'inventario fisico della merce in magazzino almeno alla fine di ogni esercizio fiscale, ritiene opportuno stabilire che eventuali discordanze tra le giacenze fisiche di magazzino e quelle contabili, rilevate nel corso di operazioni di verifica dagli organi di controllo, saranno valutate ai fini di eventuali contestazioni, tenendo presente gli eventi e le pratiche operative che normalmente si verificano (es.: variazioni del volume dell'olio in seguito al mutare della temperatura, aggiustamento dei carichi degli imballaggi, sfridi di lavorazione, ecc.).

Le deficienze fisiche di olio sfuso saranno considerate globalmente e per le stesse sarà ammesso un calo naturale pari al 2% annuo in peso e proporzionale ai giorni per periodi inferiori all'anno.

Tale calo sarà calcolato sul quantitativo di olio risultante dall'ultima verifica inventariale effettuata dall'impresa di confezionamento o dagli organi di controllo, maggiorato del totale degli acquisti registrati fino alla data della verifica.

Eventi straordinari relativi a consistenti deficienze o eccedenze di oli sfusi, di imballaggi e di oli confezionati, possono essere giustificati, ai soli fini dell'immediata corretta tenuta e dell'aggiornamento della contabilità attraverso una dichiarazione scritta del responsabile dell'azienda di confezionamento, conservata agli atti e registrata sull'apposito registro, corredata inoltre dall'eventuale documentazione comprovante l'evento.

Nell'allegato 4 sono riportate le norme di trasmissione su supporto magnetico che gli organismi professionali riconosciuti debbono utilizzare per inviare direttamente all'AIMA i dati della contabilità di magazzino delle aziende confezionatrici loro aderenti.

Eventuali modifiche ed integrazioni del contenuto degli allegati alla presente circolare verranno segnalate dalla scrivente Amministrazione.

Verifiche e sanzioni.

Oltre agli altri organi istituzionali, al controllo sulla regolare tenuta della contabilità da parte delle imprese confezionatrici riconosciute, è preposto, alla luce della regolamentazione comunitaria vigente, l'Agecontrol S.p.a. che ne riferisce all'AIMA, a questo Ministero e alle amministrazioni competenti. In proposito si ribadisce che, qualora vengano constatate irregolarità, gli UU.PP.I.C.A. sono competenti ad applicare la sanzione pecuniaria amministrativa conseguente alla violazione contestata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 424/79 come modificata dalla legge n. 460/87 e legge n. 689/81 e ne riferiscono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale P.I. - Div. XIII.

Per quanto attiene al provvedimento di revoca del riconoscimento previsto dalla normativa comunitaria (art. 3 del regolamento CEE n. 3089/78 del Consiglio, art. 12, paragrafo 6, del regolamento CEE n. 2677/85 della Commissione come da ultimo modificato dai regolamenti CEE n. 571/91 e n. 643/93) va precisato che questo deve essere adottato, con riguardo alla tenuta della contabilità, solo quando la stessa sia tale da non consentire nemmeno l'effettuazione dei controlli istituzionali.

Parimenti il suddetto provvedimento deve essere adottato quando la ditta riconosciuta rifiuti di sottoporsi a qualsiasi controllo previsto nell'ambito del regime dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva.

Per ciò che attiene il ritiro del riconoscimento va precisato che lo stesso, per chiara disposizione del paragrafo 6 dell'art. 12 del regolamento CEE n. 2677/85, come modificato dai regolamenti CEE n. 571/91 e n. 643/93, può essere adottato quando si sia constatato con decisione della competente autorità la effettiva sussistenza di indebita richiesta di importi a titolo di aiuto al consumo.

E chiaro che il semplice verbale di contestazione dell'organo di controllo non può essere equiparato alla «decisione della competente autorità».

Del resto non sussistono esigenze cautelari che impongano il ritiro temporaneo del riconoscimento a seguito del semplice verbale di contestazione dell'organo di controllo, dato che a seguito di questo l'AIMA deve applicare le misure di cui all'art. 12, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2677/85 come modificato dal regolamento CEE n. 571/91 che hanno immediati effetti volti a sospendere i versamenti di importi a titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva nella forma anticipata salvo diverse misure cautelari.

Solo nei casi in cui questo Ministero valuterà come particolarmente gravi e pesantemente pregiudizievoli le infrazioni contestate alla ditta in relazione all'indebita percezione di aiuti e segnalate da parte degli organi di controllo, questo Ministero potrà procedere alla sospensione cautelativa del riconoscimento.

Va chiarito che tale provvedimento non inibisce alle ditte confezionatrici la presentazione delle domande di aiuto al consumo dell'olio di oliva presso gli organismi professionali riconosciuti e che, nel caso di accertamento dell'infondatezza delle contestazioni dell'indebita richiesta del suddetto aiuto, l'efficacia giuridica della revoca della sospensione del riconoscimento decorrerà dalla data della sospensione e le domande potranno essere trasmesse all'AIMA per il pagamento.

Il ritiro temporaneo del riconoscimento di cui agli articoli 3, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3089/78, e 12, paragrafo 6, del regolamento CEE n. 2677/85, modificati dai regolamenti n. 571/91 e n. 643/93 a seguito di indebita richiesta di importi a titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva, richiede un maggior grado di certezza giuridica che può essere offerto solo da un pronunciamento giudiziario ancorché impugnabile o da un provvedimento amministrativo rimasto inoppugnato (irrogazione con ordinanza-ingiunzione della sanzione amministrativa ex legge n. 898/86).

Il pronunciamento dell'autorità giudiziaria che può fornire la base del provvedimento di ritiro temporaneo del riconoscimento ai fini dell'aiuto al consumo può consistere sia nella sentenza di cui all'art. 3, sesto comma, della legge n. 898/86 sia, in mancanza di questa, nella sentenza pretorile resa a seguito dell'impugnazione da parte della ditta confezionatrice dell'ordinanza-ingiunzione irrogatoria della sanzione amministrativa per indebita percezione di importi a titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva.

Ovviamente, qualora l'AIMA si sia attivata per il recupero delle somme indebitamente percepite a tale titolo, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639/1910, può ben essere considerata sufficiente ai fini del ritiro temporaneo del riconoscimento da parte della scrivente Amministrazione, la mancata opposizione all'ingiunzione stessa o la sentenza che — a seguito di tale opposizione — confermi in tutto o in parte l'ingiunzione in questione.

Qualora si giunga all'accertamento da parte della competente autorità che il quantitativo di olio per il quale è stato richiesto indebitamente l'aiuto è superiore al 20% del quantitativo controllato per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, il riconoscimento viene revocato per un anno per ammontari che non superino i 200 milioni, per due anni per ammontari che non superino i 500, per tre anni per ammontari superiori.

In caso di recidiva il riconoscimento è ritirato per un periodo fino a cinque anni.

I provvedimenti sopraindicati saranno adottati sentito il parere di apposito comitato istituito presso questo Ministero.

Controlli e prelievi.

L'Agecontrol S.p.a., agenzia incaricata di effettuare i controlli previsti nell'ambito del regime di aiuto al consumo, ha il precipuo compito di verificare la regolare tenuta della contabilità da parte delle imprese confezionatrici riconosciute e ne riferisce a questo Ministero, all'AIMA e alle altre amministrazioni competenti. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Agecontrol trasmette a questo Ministero e all'AIMA l'elenco delle ditte controllate nel corso della campagna olearia appena terminata.

Tutte le segnalazioni e comunicazioni dell'Agecontrol S.p.a. dovranno contenere solo elementi certi, oggettivamente riscontrati in sede di accertamento. Sarà poi cura delle amministrazioni centrali competenti effettuare le valutazioni di merito ed emanare i provvedimenti specifici.

Infine si ritiene opportuno precisare taluni aspetti operativi connessi all'art. 5 del regolamento CEE n. 2677/85 come modificato dal regolamento CEE n. 1008/92, in particolare per ciò che concerne il prelevamento di campioni da parte degli organi di controllo e all'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento dell'insussistenza del diritto all'aiuto al consumo dell'olio di oliva oggetto del prelevamento.

A tale riguardo è importante precisare che al fine dell'irrogazione della sanzione del ritiro del riconoscimento da uno a cinque anni, l'azienda confezionatrice dovrà risultare responsabile dell'utilizzazione di oli diversi da quelli di cui all'allegato all'art. 35 del regolamento CEE n. 136/66, come modificato dal regolamento CEE n. 1915/87 e da ultimo dal regolamento CEE n. 356/92, in una confezione appartenente a un lotto suscettibile di accedere all'aiuto al consumo.

Quindi, in analogia a quanto si è visto per il ritiro del riconoscimento conseguente ad indebita percezione di importi a titolo di aiuto al consumo, l'irrogazione di tale sanzione è subordinata anche nell'ipotesi sopra considerata di utilizzazione di oli diversi da quelli di oliva, almeno alla pronuncia di una sentenza dell'autorità giudiziaria, ancorché non irrevocabile e non passata in giudicato. Pertanto, ai fini dell'irrogazione della suddetta sanzione da parte di questo Ministero, non può essere considerato sufficiente il semplice esito dell'analisi disposta a seguito del prelevamento dell'Agecontrol S.p.a. né quello dell'analisi di revisione.

Che le irregolarità di carattere analitico che danno luogo al suddetto ritiro del riconoscimento siano solo quelle sopra segnalate, è reso evidente dal fatto che la stessa parte finale del paragrafo 2 dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2677/85 come modificato dal regolamento CEE n. 1008/92, chiarisce che ogni altra irregolarità va semplicemente segnalata all'organismo competente.

E appena il caso di sottolineare che deve essere prestata particolare attenzione al momento di confezionamento del prodotto, essendo ben noto che l'applicabilità dei metodi di analisi di cui al regolamento CEE n. 2568/91 e successive modifiche è prevista con diverse decorrenze precisate di volta in volta dalle modifiche apportate al suddetto regolamento.

Il Ministro: Savona

ALLEGATO 1

MODELLI DEI REGISTRI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ GIORNALIERA DI MAGAZZINO PER LE IMPRESE CONFEZIONATRICI DI OLIO DI OLIVA RICONOSCIUTE

— Carico oli sfusi

— Scarico oli sfusi

— Carico imballaggi

— Scarico imballaggi

— Carico olio confezionato

— Scarico olio confezionato

— Oli di oliva confezionati usciti e venduti

ALLEGATO 2

MANUALE DI COMPILAZIONE DEI REGISTRI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL REGIME DI AIUTO AL CONSUMO DI OLIO DI OLIVA

PARTE PRIMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI REGISTRI MANUALI

1) STRUTTURA E NORME GENERALI DI COMPILAZIONE DEI REGISTRI

I registri per la tenuta della contabilità relativa al regime di aiuto al consumo di olio di oliva devono essere vidimati dall' U.P.I.C.A. (Ufficio Provinciale Industria, Commercio e Artigianato).

La contabilità da tenere deve essere giornaliera e riferita a periodi mensili anche se l'impresa, nel corso del mese, non raggiunge il limite di 15 T di olio confezionato venduto.
In questo caso, l'impresa, pur dovendo presentare un'unica domanda comprendente l'olio uscito nel corso di più mesi, dovrà trasmettere tante contabilità quanti sono i mesi cui la domanda si riferisce.

Tutti i registri sono costituiti da 33 terzine di pagine a ricalco, per cui ogni terzina dovrà avere lo stesso numero di pagina, (es. tre pagine 1, tre pagine 2 e così via).
Di ciascuna terzina, le prime due pagine, predisposte per il distacco, costituiscono gli allegati alla domanda di pagamento dell'aiuto.

Se nel corso di un mese non vengono utilizzate tutte le righe di una delle pagine del registro, dopo l'ultima scrittura il foglio deve essere barrato, in quanto **una pagina non può essere utilizzata per riportare carichi o scarichi riferentesi a più mesi.**

I registri che vengono presi in considerazione in questo manuale sono sette: sei (carico e scarico dei vari tipi di merce) presentano una struttura simile; l'altro, quello dei riepiloghi mensili, presenta una differente impostazione e verrà descritto separatamente; a questi si aggiunge un elenco dattiloscritto dei fornitori la cui descrizione si trova al capitolo 6 parte prima del presente manuale.

Strutturalmente i sei registri di carico e scarico delle merci presentano tre parti logicamente distinte:

- intestazione del registro;
- parte descrittiva delle operazioni, divisa in due sezioni;
- parte analitica, riportante quantità e qualità delle merci.

Le prime due sono fondamentalmente identiche per ogni registro e verranno di seguito descritte una tantum, mentre la terza presenta differenze strutturali sostanziali e dovrà essere descritta registro per registro.

Tutte le operazioni di carico e scarico dei vari tipi di merce, nonchè i trasferimenti interni e le miscelazioni devono essere registrate giornalmente rispettando l'ordine progressivo di registrazione.

Eventuali correzioni di registrazioni errate devono essere effettuate barrando la riga o il dato errato, in modo da consentire la lettura della precedente scrittura.
Non sono consentite cancellazioni, abrasioni o l'uso di bianchetti o simili.

In caso di annullamento di intere pagine dei registri, anche quelle annullate dovranno essere inviate ai rispettivi organismi professionali, facendo parte degli allegati alla domanda di pagamento dell'aiuto.

I tipi di olio trattati in questi registri sono due: olio di tipo A e olio di tipo B.
L'olio ammesso a beneficiare dell'aiuto comunitario **al consumo dell'olio di oliva** è quello di origine comunitaria o reso tale, di proprietà dell'impresa che lo confeziona e per il quale non sia già stato erogato l'aiuto; se tutte queste caratteristiche sono rispettate, l'olio in questione viene definito di tipo A; se una qualsiasi di queste caratteristiche non viene rispettata l'olio viene definito di tipo B. L'aiuto viene concesso quando l'olio di tipo A, confezionato in imballaggi fino a 5 litri, viene immesso sul mercato, cioè viene venduto ad operatori o aziende (anche di proprietà dell'impresa confezionatrice) che svolgono attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio o a diretti consumatori.

Le tipologie più comuni di olio di tipo B sono le seguenti:

- olio di origine extracomunitaria;

- olio che ha già beneficiato dell'aiuto al consumo; (es: quello che deriva da sconfezionamenti o da merce già venduta e poi restituita dal cliente);

- olio di proprietà di terzi;

- olio acquistato già confezionato;

I registri descrittivi dell'attività dello stabilimento devono essere compilati giornalmente, entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione, e conservati presso la sede dello stabilimento.

I registri relativi all'attività dei depositi devono essere compilati in duplice copia:

- la prima deve essere conservata presso la sede del deposito e deve essere compilata giornalmente.
  Tale obbligo decade qualora presso il deposito stesso venga tenuta, ai fini IVA, apposita contabilità di magazzino.

- la seconda deve essere conservata presso la sede dello stabilimento e può essere compilata, rispettando la cronologia giornaliera, anche a fine mese.

2) **INTESTAZIONE DEI REGISTRI**

La parte superiore di ogni pagina dei registi è dedicata all'individuazione del tipo di registro, dell'azienda di confezionamento interessata e di alcuni dati generali.
I dati richiesti in questa sezione sono i seguenti:

- codice CEE/ITA dell'impresa di confezionamento;

- codice dello stabilimento e/o deposito cui il registro si riferisce (S + numero per gli stabilimenti, D + numero per i depositi);

- indirizzo completo dello stabilimento/deposito (Via, Comune, Provincia);

- numero di pagina del registro;

- campagna oleicola di riferimento;

- mese di riferimento all'interno della medesima campagna; l'indicazione del mese è numerica: 11 = Novembre, 12 = Dicembre, 1 = Gennaio e così via;

- anno corrente di riferimento (indicare le ultime due cifre).

3) **DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI**

Questa parte è strutturalmente divisa in due sezioni: la prima richiede i dati relativi al tipo e al numero dell'operazione, si compone di tre colonne ed è individuata dalla parola **REGISTRAZIONE**; la seconda richiede i dati identificativi del documento, quando previsto, attestante l'avvenuta operazione, si compone di un numero variabile, a

seconda dei registri, di "colonne" ed è individuata dalle parole **DOCUMENTO/FORNITORE** o **DOCUMENTO/DESTINATARIO**.

3.1) REGISTRAZIONE.

A fronte di ogni operazione le tre colonne di questa sezione devono essere sempre compilate tenendo conto delle seguenti regole:

a. **NUMERO:** nella colonna in questione deve essere annotato il numero progressivo di registrazione nell'ambito di ogni registro a partire dall'inizio di ciascuna campagna olearia; eventuali dimenticanze o ritardi di compilazione non possono alterare l'ordine progressivo del numero di registrazione.

b. **DATA DI REGISTRAZIONE:** nella colonna in questione deve essere annotato, numericamente, il giorno in cui viene effettuata la registrazione; di norma, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui avviene l'operazione.

c. **CODICE DI REGISTRAZIONE:** detto codice si compone di due lettere che identificano rispettivamente il tipo di operazione e il tipo di documento attestante l'operazione stessa.
L'elenco dei codici utilizzabili è prestampato nella seconda pagina di copertina di ogni registro; per ulteriori spiegazioni si rimanda all'apposito prontuario codici. (Parte II del presente documento).
In sostanza tale codice raggruppa e sostituisce i due precedenti codici (tipo documento e titolo) previsti nei vecchi registri.

3.2) DOCUMENTO/FORNITORE - DOCUMENTO/DESTINATARIO

I dati contenuti in questa sezione identificano il documento attestante la qualità e la quantità della merce movimentata con l'operazione in oggetto; identificano inoltre i soggetti che determinano l'operazione.

La struttura di questa sezione è leggermente diversa a seconda dei registri.

3.2.1) Nei registri di carico e scarico degli oli sfusi e degli imballaggi la sesione è **suddivisa in tre colonne:**

a. **NUMERO:** nella colonna in esame deve essere riportato il numero identificativo del documento; (in caso di bolla di accompagnamento o fattura accompagnatoria, deve essere annotato il numero progressivo attribuito alla stessa dal soggetto emittente del documento, non quello prestampato dall'editore sul modello stesso).

b. **DATA:** nella colonna in esame deve essere annotata la data completa di effettiva partenza/arrivo della merce e non quella di emissione del documento (formato gg/mm/aa); tale procedura deriva dalla necessità di ovviare a problemi di interpretazione delle date, da parte degli organismi e degli organi di controllo, in particolare in corrispondenza dei giorni di fine e inizio mese e di fine e inizio anno.

c. **NOMINATIVO / PARTITA IVA:** la presente colonna è suddivisa in due righe: **la prima riga è** destinata a contenere gli estremi del fornitore/destinatario cui si riferisce l'operazione di carico/scarico della merce. I dati richiesti consistono del cognome e nome (nel caso di persone fisiche o di ditte individuali) o della ragione sociale (nel caso di società).
Nella seconda riga deve essere annotata la PARTITA IVA del fornitore o del destinatario della merce; tale scrittura è **necessaria e obbligatoria nel caso di** operazioni di vendita o acquisto.

In caso di passaggi interni per confezionamento o quando in generale non si tratta di operazione commerciale (es: furti, perdite di lavorazione, sconfezionamenti, rettifiche contabili, ecc...) l'intera colonna può essere lasciata in bianco.

Lo spazio destinato a contenere la PARTITA IVA è preformattato, ovvero sono prestampate le caselle che dovranno contenere detto codice.

In caso di acquisti da società o ditte straniere, nello spazio destinato alla PARTITA IVA va riportato il numero progressivo, valido per l'intera campagna olearia, attribuito al fornitore dall'impresa di confezionamento stessa, come risultante dall'elenco fornitori che deve essere allegato a ciascuna domanda di aiuto.

Nel caso di operazioni di trasferimento da/a depositi/stabilimenti della stessa impresa, nello stesso spazio deve essere annotata la sigla dello stabilimento/deposito interessato dal movimento della merce (S01, D01, D02, ecc..).

In aggiunta all'indicazione della PARTITA IVA sui vari registri, le imprese sono tenute a fornire mensilmente il citato elenco dei fornitori (vedasi Capitolo 6 Parte Prima).

3.2.2) **Nel registro di carico degli oli confezionati** la struttura è diversa, anche se le informazioni richieste sono più o meno le stesse; esiste una sola colonna strutturata su tre righe; l'intestazione della colonna è doppia: la prima riga dell'intestazione riporta la

scritta **"DOCUMENTO FORNITORE"**, la seconda riga riporta la scritta **"NOMINATIVO/PARTITA IVA"**.

Le informazioni da riportare in questa sezione vengono distribuite su tre righe:

a. **sulla prima riga,** preformattata per agevolare la scrittura, vengono riportati i dati relativi al **numero e alla data** del documento; per ulteriori dettagli su questi due "campi" si leggano i paragrafi a e b del capitolo 3.2.1.;

b. **sulla seconda riga** vanno riportati, quando richiesti dal tipo di operazione, i dati identificativi del fornitore: cognome e nome o ragione sociale a seconda della natura giuridica del soggetto;

c. **la terza riga** è preformattata, cioè sono prestampate le caselle necessarie alla PARTITA IVA; la PARTITA IVA può essere sostituita da altri tipi di codici, a seconda dei casi, come descritto nel capitolo dedicato agli altri quattro registri: in caso di acquisti dall'estero verrà riportato il codice fornitore, (vedasi elenco fornitori); in caso di trasferimenti da depositi o stabilimenti verrà riportato il codice relativo (S01, D01, D02, ecc....).

3.2.3) **Nel registro di scarico degli oli confezionati** la struttura è simile a quella del carico degli oli confezionati.
Esiste una sola colonna strutturata su quattro righe; **l'intestazione della colonna è doppia.**
La prima riga dell'intestazione riporta la scritta **"DOCUMENTO / DESTINATARIO"**, la seconda riga riporta la scritta **"NOMINATIVO/PARTITA IVA"**.

a. **la prima riga,** come il registro di carico, contiene le caselle adibite all'indicazione del numero e della data del documento (data che, come viene detto nel capitolo 3.2.1, dovrà corrispondere a quella di effettiva uscita della merce); in aggiunta contiene anche una casella da utilizzare per indicare la provincia di destinazione della merce;

b. **sulla seconda riga** vanno riportati, quando richiesti dal tipo di operazione, i dati identificativi del cliente: cognome e nome o ragione sociale a seconda della natura giuridica del soggetto;

c. **la terza e la quarta riga** vengono utilizzate per riportare la PARTITA IVA, oppure l'indirizzo nel formato **Via, Comune e Provincia.** I casi in cui si dovrà fare riferimento all'indirizzo invece che alla PARTITA IVA sono quelli relativi alle vendite a diretti consumatori superiori a venti (20) litri.

In caso di trasferimenti a depositi o stabilimenti, verrà riportato il codice relativo (S01, D01, N01, ecc...).

Per ulteriori dettagli si rimanda al Prontuario Codici Registrazione (Parte Seconda del manuale), alla descrizione del sottocodice operazione CESSIONE.

4) QUANTITA' E QUALITA' DELLE MERCI

Ogni registro presenta una differente struttura grafica delle righe e delle colonne destinate a raccogliere i dati qualitativi e quantitativi dei vari tipi di merci.
Ogni registro viene di seguito trattato separatamente.

Alcune regole comuni vanno rispettate per tutti i registri:

- in ogni registro sono ammessi solo valori positivi: le operazioni di carico vanno annotate solo sui registri di carico, quelle di scarico solo sui registri di scarico;

- la definizione **"olio di tipo A"** identifica tutti gli oli aventi diritto all'aiuto, mentre quella **"olio di tipo B"** identifica tutti gli oli non aventi diritto all'aiuto.

4.1) Registro di carico degli oli sfusi

a. Intestazione delle colonne

Il registro in oggetto presenta sei colonne, cinque per ogni qualità di olio sfuso e una di totale; ognuna delle sei colonne è a sua volta suddivisa in due, una per l'olio di tipo A e l'altra per quello di tipo B.
Le cinque qualità di olio sfuso prese in considerazione sono quelle previste dall'art. 35 del Reg. CEE 136/66, cioè le seguenti:

1) <u>OLIO VERGINE</u>
identifica tutti gli oli vergini, con acidità fino al 3,3 gradi, che possono essere direttamente imbottigliati e immessi sul mercato (acidità fino a 2 gradi) oppure usati per ottenere miscele con altri tipi di olio;

2) <u>OLIO DI OLIVA RAFFINATO</u>
identifica gli oli di oliva provenienti da operazioni di raffinazione di oli lampanti che per essere confezionati devono subire un processo di miscelazione con oli vergini;

3) <u>OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO</u>
identifica gli oli estratti dalle sanse di oliva e sottoposti a processo di raffinazione che per essere confezionati debbono subire un processo di miscelazione con oli vergini;

4) <u>OLIO DI OLIVA</u>
identifica la miscela di oli di oliva raffinati con oli di oliva vergini; dette miscele di oli possono essere imbottigliate;

5) <u>OLIO DI SANSA DI OLIVA</u>
identifica la miscela di oli di sansa di oliva raffinati con oli di oliva vergini; dette miscele di oli possono essere imbottigliate;

b. Righe di dettaglio

I dati numerici qui riportati indicano i quantitativi, espressi in chilogrammi con al massimo tre cifre decimali, di olio sfuso di varia qualità e tipo, a seconda delle colonne, che entrano nello stabilimento o deposito a cui il registro è intestato.

c. Righe speciali

Ogni riga del registro contiene inoltre alcune righe prestampate il cui uso particolare viene di seguito descritto:

- un rigo iniziale di "**RIPORTO O GIACENZA INIZIO MESE**".
  Nel caso di utilizzo come "Giacenza inizio mese", su questo rigo devono essere annotate le giacenze contabili di magazzino degli oli sfusi rilevate alla fine del mese precedente.
  Nel caso in cui nello stesso mese vengano utilizzate più pagine dello stesso registro, sulla stessa riga verrà annotato il "Riporto", ovvero i totali di fine pagina della pagina precedente, distinti per qualità e tipologia.

- un rigo di "**TOTALE DI PAGINA**".
  In questo rigo dovranno essere trascritti i totali di pagina costituiti dalla somma delle quantità riportate a inizio foglio con quelle delle operazioni della pagina in oggetto.

- un rigo "**TOTALE SCARICO DEL MESE**".
  In questo rigo vengono trascritti i quantitativi di olio sfuso complessivamente scaricati nel corso del mese; tale dato si ricava dal totale pagina dell'ultimo foglio del mese del registro di scarico degli oli sfusi.
  Questi dati vanno riportati solo nell'ultima pagina del mese.

- un rigo "**GIACENZE**".
  Viene utilizzato per calcolare, sull'ultima pagina del mese, le rimanenze di olio sfuso presenti nello stabilimento/deposito a fine mese.
  Tale dato si ottiene sottraendo il totale scarico del mese dal totale di pagina.

Gli stessi dati verranno riportati il mese sucessivo nella riga di "riporto o giacenze di inizio mese".

d. Colonne "totali"

In questa sezione, composta di due colonne, deve essere annotato, distinto per tipologia (A o B), il totale della quantità di olio sfuso cui si riferisce l'operazione di carico della merce.

4.2) Registro di scarico degli oli sfusi

a. Intestazione delle colonne

Il registro in oggetto presenta otto colonne, cinque per ogni qualità di olio sfuso e tre per le quantità totali; ognuna delle otto colonne è a sua volta suddivisa in due, una per l'olio di tipo A e l'altra per quello di tipo B.

Le cinque qualità di olio sfuso prese in considerazione sono le stesse del registro di carico degli oli sfusi.

b. Righe di dettaglio

I dati numerici qui riportati indicano i quantitativi, espressi in chilogrammi con al massimo tre cifre decimali, di olio sfuso di varia qualità e tipo, a seconda delle colonne, che vengono scaricati dallo stabilimento o deposito a cui il registro è intestato.

c. Righe speciali

Ogni pagina del registro contiene alcune righe prestampate il cui uso particolare viene di seguito descritto:

- un rigo iniziale di "RIPORTO".
  Nel caso in cui nello stesso mese vengano utilizzate più pagine dello stesso registro, sulla riga in oggetto verrà annotato il "Riporto", cioè i totali di fine pagina del foglio precedente.

- un rigo di "TOTALE DI PAGINA".
  In questo rigo dovranno essere trascritti i totali di pagina costituiti dalla somma delle quantità riportate a inizio foglio con quelle delle operazioni della pagina in oggetto.
  In caso di fine mese i vari totali rappresentano il quantitativo degli oli sfusi complessivamente scaricati.

  Questo dato verrà riportato a fine mese sulla riga totale scarico del mese nel registro di carico oli sfusi al fine di calcolare le giacenze finali.

d. Colonne "totali"

In questa sezione, composta di tre colonne, devono essere annotati, distinti per destinazione (avviati al confezionamento, a terzi o ad altre destinazioni) e per tipologia (A o B) i totali di ciascuna operazione di scarico di olio sfuso.

La colonna **"avviato al confezionamento"** comprende i quantitativi complessivi di olio sfuso, distinti tra A e B, che vengono destinati all'imbottigliamento.
Nella colonna "a terzi" vengono annotati i quantitativi di olio sfuso venduti.

Nella colonna denominata **"altre destinazioni"** vengono annotati i quantitativi usciti per destinazioni diverse da quelle inquadrabili nelle precedenti due tipologie.
In particolare, questa colonna verrà utilizzata per riportare gli scarichi per miscelazione.

4.3) Registro di carico degli imballaggi

a. Intestazione delle colonne descrittive degli imballaggi

Ogni colonna deve essere intestata dalla ditta indicando il tipo di materiale con cui è fabbricato l'imballaggio (vetro, latta, plastica, terracotta o carta) e la capacità della confezione espressa in litri; in caso di frazioni di litro riportare la capacità in forma decimale (es: 0,250 litri); le unità di misura particolari, come il gallone o i suoi sottomultipli, devono essere espresse in litri (esempio: il gallone americano è uguale a 3,785 litri).

Il tipo di materiale di cui è costituito l'imballaggio sarà indicato riportando uno dei seguenti codici:

- **V** = Vetro;

- **L** = Latta o banda stagnata;

- **T** = Terracotta o ceramica;

- **C** = Carta;

- **P** = Plastica;

L'intestazione di ogni colonna è **fissa**, ovvero, lo stesso imballaggio, identificato per materiale e capacità, occuperà, nel corso della medesima campagna oleicola, sempre la stessa posizione.
Così, se la colonna 1 viene intestata la prima volta a VETRI da 1 litro, manterrà la stessa definizione per tutta la campagna.

Al fine di facilitare le operazioni di riscontro e di totalizzazione è obbligatorio che nei vari registri di carico e scarico imballaggi e oli confezionati, a colonna uguale corrisponda imballaggio uguale.
Così, se la colonna 1 del carico imballaggi sarà intestata a VETRI da 1 litro, la colonna corrispondente sugli altri tre registri sarà intestata allo stesso imballaggio.

b. Righe di dettaglio

I dati numerici qui riportati indicano i quantitativi, espressi in cifre intere, di imballaggi di tipo di materiale e capacità diversi, che entrano nello stabilimento o deposito a cui il registro è intestato.

c. Righe speciali

Ogni pagina del registro contiene inoltre alcune righe prestampate il cui uso particolare viene di seguito descritto:

- un rigo iniziale di **"RIPORTO O GIACENZA INIZIO MESE"**
  Nel caso di utilizzo come "giacenza inizio mese", su questo rigo devono essere annotate le giacenze contabili di magazzino degli imballaggi rilevate alla fine del mese precedente.
  Nel caso in cui nello stesso mese vengano utilizzate più pagine dello stesso registro, sulla stessa riga verrà annotato il "Riporto", ovvero i totali di fine pagina della pagina precedente, distinti per tipo materiale e capacità.

- un rigo di **"TOTALE DI PAGINA"**.
  In questo rigo dovranno essere trascritti i totali di pagina costituiti dalla somma delle quantità riportate a inizio foglio con quelle delle operazioni della pagina in oggetto.

- un rigo **"TOTALE SCARICO DEL MESE"**.
  In questo rigo vengono trascritti i quantitativi di imballaggi complessivamente scaricati nel corso del mese; tale dato si ricava dal totale pagina del mese del registro di scarico degli imballaggi.
  Questo dato va riportato solo nell'ultima pagina del mese.

- un rigo **"GIACENZE"**.
  Viene utilizzato per calcolare, sull'ultima pagina del mese, le rimanenze di imballaggi presenti nello stabilimento/deposito a fine mese.
  Tale dato si ottiene sottraendo il totale scarico del mese dal totale di pagina. Gli stessi dati verranno riportati il mese sucessivo nella riga di riporto o giacenze di inizio mese.

4.4) Registro di scarico degli imballaggi

Si fa rilevare che sulla nuova versione del registro è stata eliminata la colonna "oli avviati al confezionamento", presente nella precedente versione.

a. Intestazione delle colonne descrittive degli imballaggi

Le modalità di intestazione sono identiche a quelle descritte per il registro di carico degli imballaggi.

b. Righe di dettaglio

I dati numerici qui riportati indicano i quantitativi, espressi in cifre intere, di imballaggi di varia natura e volume, a seconda delle colonne, che escono dallo stabilimento o deposito a cui il registro è intestato.

c. Righe speciali

Ogni pagina del registro presenta le righe di riporto iniziale ed alcune di totale di fine pagina/mese similmente al registro di scarico oli sfusi:

- un rigo iniziale di **"RIPORTO"**.
  Nel caso in cui nello stesso mese vengano utilizzate più pagine del registro, sulla riga verrà annotato il "Riporto", cioè i totali di fine pagina della pagina precedente.

- un rigo di **"TOTALE PAGINA/GENERALE"**.
  In questo rigo vengono totalizzate le colonne relative a tutti gli imballaggi.

- un rigo **"TOTALE DI FINE MESE ALTRI UTILIZZI"**.
  In questo rigo va riportato il quantitativo totale riferito alla colonna degli imballaggi utilizzati per fini diversi dall'imbottigliamento di olio di oliva.

- un rigo **"TOTALE DI FINE MESE UTILIZZATI PER IL CONFEZIONAMENTO"**.
  In questo rigo va riportato il quantitativo totale riferito alla colonna degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di olio di oliva.
  Tale dato corrisponde alla differenza tra i due precedenti.

4.5) Registro di carico oli confezionati

a. Intestazione delle colonne descrittive degli imballaggi

Le modalità di intestazione sono identiche a quelle descritte per il registro di carico degli imballaggi.

b. Righe di dettaglio

I quantitativi di olio riportati in questo registro sono espressi in litri usando al massimo 3 cifre decimali.

Ogni riga è divisa in tre **sub-righe** distinte in:

- **V (Vergine)**
- **O (Oliva)**
- **S (Sansa)**

Per ogni operazione di carico si dovrà indicare:

- il tipo di olio (A o B) nell'apposita colonna "TIPO";
- il quantitativo di olio confezionato nella colonna relativa all'imballaggio utilizzato e sulla sub-riga preintestata alla corrispondente qualità di olio.

Ogni riga può essere utilizzata per registrare operazioni di carico di un solo tipo di olio (A o B).
Per registrare carichi di olio di entrambi i tipi (A e B) è necessario utilizzare due righe.

c. Righe speciali

Le prime due righe di ogni pagina del registro sono riservate ai **"Riporti (Totali progressivi del mese o giacenze inizio mese)"**; la prima è prestampata "A" per l'olio di tipo A, la seconda "B" per l'olio di tipo B.

Non esistono righe speciali per i totali di fine pagina. Qualora nello stesso mese vengano utilizzate più pagine dello stesso registro, sulle prime due righe si dovranno indicare i totali progressivi del mese.
Ad inizio mese, sulle prime due righe, devono essere annotate le giacenze contabili rilevate alla fine del mese precedente.

Le righe necessarie per le totalizzazioni di fine mese non sono preintestate e, a tale scopo, si dovranno utilizzare le ultime sei righe della pagina corrente o, qualora non disponibili, le ultime sei righe della pagina immediatamente successiva.

Le sei righe necessarie per i totali di fine mese sono le seguenti:

- Totale olio confez. di **tipo A caricato** nel **mese;**
- Totale olio confez. di **tipo A scaricato** nel **mese;**
- **Giacenze** di fine mese di olio confez. di **tipo A;**

- Totale olio confez. di **tipo B caricato** nel mese;
- Totale olio confez. di **tipo B scaricato** nel mese;
- **Giacenze** di fine mese di olio confez. di **tipo B.**

Ogni riga di totale deve essere intestata scrivendo nelle colonne "CODICE REGISTRAZIONE" l'opportuno valore, di seguito riportato, e differenziando il tipo di olio tra "A" e "B".

I codici registrazione sono i seguenti:

- **Codice ZC** per il totale carico
- **Codice ZS** per il totale scarico
- **Codice ZG** per le giacenze

d. Colonne di totale

Le ultime due colonne sono riassuntive dell'operazione di carico:

- la colonna **"PASSAGGI INTERNI"** totalizza i litri di olio confezionato con l'operazione in oggetto;
- la colonna **"ALTRI"** totalizza i litri di olio confezionato presi in carico per motivi diversi dall'operazione di confezionamento (es: acquisto o trasferimento di olio confezionato).

Per tali colonne, ad inizio mese, non si devono indicare le **rispettive giacenze.**
Per tali colonne, a fine mese, si devono indicare solo i totali degli oli confezionati caricati nel mese.

4.6 Registro di scarico degli oli confezionati

a. Intestazione delle colonne descrittive degli imballaggi

Le modalità di intestazione sono identiche a quelle descritte per il registro di carico degli imballaggi.

b. Righe di dettaglio

I quantitativi di olio riportati in questo registro sono espressi in litri usando al massimo 3 cifre decimali.

Ogni riga è divisa in tre **sub-righe** distinte in:

- **V (Vergine)**
- **O (Oliva)**
- **S (Sansa)**

Per ogni operazione di scarico si dovrà indicare:

- il tipo di olio (A o B) nell'apposita colonna "TIPO";
- il quantitativo di olio confezionato nella colonna relativa all'imballaggio utilizzato e sulla sub-riga preintestata alla corrispondente qualità di olio.

Ogni riga può essere utilizzata per registrare operazioni di carico di un solo tipo di olio (A o B).
Per registrare carichi di olio di entrambi i tipi (A e B) è necessario utilizzare due righe.

c. Righe speciali

Le ultime due righe di ogni pagina del registro sono riservate ai "TOTALI DI PAGINA O DI FINE MESE" dell'olio uscito distinto per tipo di olio A e B.

Esse devono contenere, per ogni colonna, la somma delle quantità riportate sulla pagina.
Sull'ultima pagina del mese devono essere indicati i totali mensili delle varie colonne che devono essere inoltre riportati nelle righe (A e B) del registro di carico dell'olio confezionato, con codice di registrazione ZS, come descritto nel capitolo precedente ai fini della determinazione delle giacenze.

d. Colonne di totale

Le ultime due colonne sono riassuntive dell'operazione di scarico:

- la colonna "A TERZI" totalizza i litri di olio confezionato scaricati con le operazioni di **cessione a terzi e passaggi a punto vendita con contabilità separata.**
  L'olio confezionato, di tipo A, totalizzato in questa colonna determina le quantità di oli oggetto della domanda di pagamento dell'aiuto al consumo.
  I totali mensili devono essere riportati nelle colonne corrispondenti del registro riepilogativo mensile "OLI DI OLIVA CONFEZIONATI USCITI E VENDUTI".
- la colonna "ALTRI" totalizza i litri di olio confezionato usciti dallo stabilimento/deposito per motivi diversi dai sopra citati; sono comprese quindi le operazioni di: trasferimento, resa di partite in conto deposito e/o lavorazione, furti, perdite ecc. L'olio confezionato totalizzato in questa colonna non ha diritto all'aiuto.

5) NORME COMPILAZIONE REGISTRO RIEPILOGATIVO - "OLI DI OLIVA CONFEZIONATI USCITI E VENDUTI"

Questo registro riassume i quantitativi di olio confezionato uscito per vendita dai vari stabilimenti e depositi dell'impresa di confezionamento nel corso di un mese.

Nella testata del registro devono essere riportati i dati identificativi dell'impresa:

- codice CEE/ITA completo
- campagna oleicola di riferimento
- mese e anno di riferimento
- numero di pagina del registro

I dati quantitativi vengono espressi in litri, usando al massimo 3 cifre decimali.

La prima parte del registro intestata "**STABILIMENTO/DEPOSITO**" è suddivisa in due colonne.
Nella prima colonna intestata "**INDIRIZZO, VIA, COMUNE, PROVINCIA**" si deve indicare l'indirizzo completo dello stabilimento/deposito da cui la merce è uscita.

Nella seconda colonna "**CODICE**" va riportato il codice relativo allo stabilimento/deposito in questione.

Nella parte dedicata alla "**QUALITÀ' e QUANTITA'**" dell'olio vanno riportati i quantitativi di olio "**CEDUTI A TERZI**" nel corso del mese divisi per tipo (A o B) e qualità:

- olio vergine
- olio di oliva
- olio di sansa di oliva

I quantitativi trascritti devono corrispondere a quelli riportati sulla riga di totale di fine mese nella colonna "**A TERZI**" del registro di scarico degli oli confezionati per lo stesso mese.

Nelle due colonne numerate 7 e 8 vengono riportati i totali degli oli venduti distinti tra aventi diritto allo aiuto (Tipo A) e non aventi diritto all'aiuto (Tipo B).

Sulla riga totali di pagina vengono riportate le somme degli oli usciti complessivamente dall'impresa.
Questa riga di totale contiene i quantitativi di olio da riportare sulla domanda di pagamento dell'aiuto.

6) **NORME DI COMPILAZIONE ELENCO NUOVI FORNITORI DEL MESE**

L'elenco dei nuovi soggetti dai quali l'impresa di confezionamento **acquista** nel mese, (operazioni riportate sui vari registri di carico con sottocodice operazione A) olio sfuso, imballaggi ed eventuale olio confezionato, deve essere compilato in triplice copia di cui due devono essere allegate alle domande di pagamento dell'aiuto unitamente agli altri fogli dei registri.

Su tale elenco, da redigere secondo il modello di seguito fornito, si dovranno riportare soltanto i nuovi fornitori del mese, nell'ambito della stessa campagna oleicola.

Nella testata di tale elenco dovranno essere riportati i seguenti dati identificativi:

- codice CEE/ITA completo dell'impresa confezionatrice
- campagna oleicola di riferimento
- mese ed anno di riferimento
- numero di pagina dell'elenco nell'ambito del mese

I dati richiesti per ogni fornitore sono i seguenti:

- **NUMERO PROGRESSIVO:** attribuito dall'impresa stessa ad ogni fornitore; tale dato dovrà essere utilizzato in sostituzione della PARTITA IVA, sui vari registri di carico, per gli eventuali fornitori stranieri;

- **PARTITA IVA:** per tutti i fornitori (esclusi gli stranieri) è prevista l'indicazione della PARTITA IVA;

- **RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO:** si deve indicare la completa ragione sociale della ditta fornitrice, o il cognome e nome in caso di impresa individuale, nonchè l'indirizzo completo di Via, Comune, Provincia e, per i fornitori stranieri, lo stato di appartenenza.

La compilazione dell'elenco dovrà consentire la chiara e univoca interpretazione dei dati: gli addetti sono invitati a dattiloscrivere le informazioni oppure ad usare il carattere **STAMPATELLO.**

CEE/ITA |_|_|_|_| - |_|_| / |_|_|_| CAMPAGNA |_|_| - |_|_| MESE |_|_| ANNO |_|_|

ELENCO NUOVI FORNITORI (DI OLI SFUSI, IMBALLAGGI, OLI CONFEZIONATI) PAG. |_|_|_| (b)

N.RO PROGR. (a)	PARTITA IVA	1) RAGIONE SOCIALE 2) INDIRIZZO COMPLETO (VIA, COMUNE, PROVINCIA, STATO)
		1) 2)
		1) 2)
		1) 2)
		1) 2)
		1) 2)
		1) 2)

(a) progressivo nell'ambito della campagna (b) progressivo nell'ambito del mese

PARTE SECONDA

PRONTUARIO CODICI REGISTRAZIONI

1) DESCRIZIONE CODICI REGISTRAZIONE

Nel seguente prontuario vengono esaminati e descritti tutti i codici di registrazione ammessi nella compilazione di ciascuno dei registri per la tenuta della contabilità relativa al regime di aiuto al consumo.

I codici di registrazione sono composti di due caratteri:

- il primo carattere identifica il "sottocodice operazione" e rappresenta il tipo di operazione (acquisto, cessione, passaggio interno, ecc...) da cui scaturisce la registrazione;

- il secondo carattere identifica il "sottocodice documento" e rappresenta il tipo di documento (bolla di accompagnamento, autofattura, verbale di sconfezionamento, ecc...) attestante l'operazione da cui scaturisce la registrazione.

Ulteriori chiarimenti relativi al significato dei sottocodici sono illustrati nei relativi capitoli descrittivi.

Le imprese sono tenute ad utilizzare solo i codici registrazione indicati nel presente prontuario e riassunti nelle tabelle allegate al manuale.

In caso di dubbio sull'utilizzo dei codici le imprese sono invitate a rivolgersi ai rispettivi organismi professionali.

1.1) REGISTRO DI CARICO OLI SFUSI

AA: Si utilizza quando l'**acquisto** di olio sfuso viene documentato con gli estremi di un'**autobolla di accompagnamento** emessa dall'impresa acquirente.
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA del fornitore.

AB: Si utilizza quando l'**acquisto** di olio sfuso viene documentato con gli estremi della **bolla di accompagnamento** emessa dal fornitore della merce.
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA del fornitore.

AC: Si utilizza quando l'**acquisto** di olio sfuso di fornitori stranieri viene documentato con gli estremi della **bolla di importazione** vistata dalla dogana presso la quale viene sdoganato l'olio importato.
E' obbligatoria l'indicazione del progressivo di fornitore trattandosi di acquisto da paesi stranieri.

AE: Si utilizza quando l'**acquisto** di olio sfuso viene documentato con gli estremi della **fattura accompagnatoria** emessa dal fornitore della merce.
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA del fornitore.

AF: Si utilizza quando l'**acquisto** di olio sfuso viene documentato con gli estremi della **autofattura** emessa dall'impresa confezionatrice acquirente il prodotto. Qualora l'autofattura venga utilizzata per registrare l'acquisto di olio giacente in impresa in conto deposito o lavorazione, si dovrà effettuare il contemporaneo scarico di storno dello stesso quantitativo di prodotto mediante i codici HF o IF dal registro di scarico degli oli sfusi.
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA del fornitore.

AG: Si utilizza quando l'**acquisto** di olio sfuso, già esistente in impresa in conto deposito e/o in conto lavorazione, avviene mediante l'emissione di una **fattura** di vendita emessa dall'originario proprietario del prodotto. L'utilizzo di questo codice prevede il contemporaneo scarico di storno dello stesso quantitativo di prodotto mediante i codici HG o IG dal registro di scarico degli oli sfusi.
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA del fornitore.

BB: Si utilizza quando il **trasferimento** in carico di olio sfuso, da uno stabilimento/deposito della stessa impresa, viene documentato attraverso l'emissione di una **bolla di accompagnamento.**
L'operazione in oggetto richiede doppia registrazione; ad esempio, scarico dal deposito e carico nello stabilimento.

BI: Si utilizza esclusivamente per i **trasferimenti** degli oli avviati al confezionamento tra il magazzino oli sfusi e il reparto di confezionamento, entrambi interni allo stesso stabilimento, qualora l'impresa opti per la gestione separata dei movimenti.
Negli spazi del registro dedicati al documento deve essere indicata soltanto la data del trasferimento (per ulteriori spiegazioni vedere procedure particolari nell'uso del sottocodice operazione B).

EB: Si utilizza quando la **restituzione** di merce precedentemente venduta avviene mediante emissione di **bolla di accompagnamento.**

EE: Si utilizza quando la **restituzione** di merce precedentemente venduta avviene mediante emissione di **fattura accompagnatoria.**

FP: Identifica tutte le operazioni di **rettifica contabile** conseguenti ad eccedenze di magazzino accertate da organi di controllo.
Negli appositi spazi del registro dedicati alla descrizione del documento, verranno riportati gli estremi del verbale.
Tale codice può essere inoltre utilizzato per registrare carichi aggiuntivi derivanti da una precedente errata registrazione delle quantità riportate su un documento di carico o di scarico.
In tale caso, la fotocopia del documento, con l'annotazione del tipo di registro, della data e del numero di registrazione dell'operazione originale errata, deve essere allegata alla domanda di aiuto e sul registro devono essere riportati il numero e la data del documento.

GB: Si utilizza quando la **restituzione** di partite di olio sfuso, precedentemente inviate in conto lavorazione presso terzi, è documentata da una **bolla di accompagnamento.**
L'uso di questo codice implica che l'olio sia già di proprietà dell'impresa, cioè preso in carico per acquisto e uscito per lavorazione presso terzi.

GE: Si utilizza quando la **restituzione** di partite di olio sfuso, precedentemente inviate in conto lavorazione presso terzi, è documentata da una **fattura accompagnatoria.**
L'uso di questo codice implica che l'olio sia già di proprietà dell'impresa, cioè preso in carico per acquisto e uscito per lavorazione presso terzi.

GG: Si utilizza quando l'impresa che **vende** a terzi, tramite **fattura,** delle partite di olio sfuso precedentemente inviate in conto lavorazione, deve effettuare la registrazione di carico (fittizo) al fine di poter effettuare la successiva registrazione di scarico per vendita delle stesse quantità.

Nelle colonne del registro dedicate al documento devono essere registrati gli estremi della fattura di vendita.

HA: Si utilizza quando l'impresa prende in carico, in conto **deposito**, partite di olio sfuso di proprietà di terzi, non confezionatori riconosciuti esonerati ai fini IVA, presso i propri magazzini, mediante l'utilizzo di una **autobolla di accompagnamento**.

HB: Si utilizza quando l'impresa prende in carico, in conto **deposito**, partite di olio sfuso di proprietà di terzi, non confezionatori riconosciuti, presso i propri magazzini, mediante l'utilizzo di una **bolla di accompagnamento**.

IA: Si utilizza quando l'impresa prende in carico, in conto **lavorazione**, partite di olio sfuso di proprietà di terzi esonerati ai fini IVA, presso i propri magazzini mediante l'utilizzo di un'**autobolla di accompagnamento**.

IB: Si utilizza quando l'impresa prende in carico, in conto **lavorazione**, partite di olio sfuso di proprietà di terzi presso i propri magazzini mediante l'utilizzo di una **bolla di accompagnamento**.

MI: Identifica tutte le operazioni giornaliere di **miscelazione**. Sul registro i quantitativi vengono riportati nelle colonne dedicate agli oli miscelati (olio di oliva e olio di sansa di oliva).
Negli spazi del registro dedicati al documento deve essere indicata soltanto la data della miscelazione.

NB: **Si utilizza quando la restituzione dal confezionamento di altri prodotti**, nell'ambito della stessa impresa, viene documentata da una **bolla di accompagnamento**.

NI: Si utilizza quando la **restituzione dal confezionamento di altri prodotti**, nell'ambito della stessa impresa, non viene documentata da **alcun documento**.

PH: Si utilizza quando l'operazione di carico di olio sfuso è documentata da un **verbale di sconfezionamento**.
Le partite di olio sfuso prese in carico a seguito di uno sconfezionamento devono essere registrate nella colonna degli oli di tipo B.
Nelle colonne del registro dedicate al documento deve essere riportata la data di chiusura del verbale. Premessa per l'utilizzo di questo codice è che contemporaneamente avvenga l'analoga operazione di scarico di un quantitativo di olio confezionato (mediante l'utilizzo del codice PH sul registro di scarico degli oli confezionati).
I quantitativi, espressi in kg, di olio sfuso preso in carico, devono essere compatibili con le quantità e le qualità oggetto del verbale.

PK: Si utilizza quando a seguito di una lettera di **rinuncia allo svincolo** della cauzione inviata all'AIMA, l'olio sfuso diviene di origine comunitaria.
Nelle colonne del registro dedicate al documento deve essere riportata la data di invio della lettera.
Premessa per l'utilizzo di questo codice è che in contemporanea avvenga l'analoga operazione di scarico di un quantitativo di olio sfuso di tipo B (mediante l'utilizzo del codice PK sul registro di scarico degli oli sfusi).
La merce va quindi caricata nelle colonne intestate all'olio di tipo A.

PL: Si utilizza quando l'operazione di carico dell'olio sfuso derivante da uno svuotamento è documentata da una **dichiarazione giustificativa di svuotamento o da un verbale di prelievo campioni redatto dall'organismo di controllo.**
Premessa per l'utilizzo di questo codice è che sia avvenuta l'analoga operazione di scarico di un quantitativo di olio confezionato (mediante l'utilizzo del codice PL sul registro di scarico degli oli confezionati).

SB: Viene utilizzato dalle imprese dotate di **frantoio** interno allo stabilimento ed operante con la stessa ragione sociale, per documentare, attraverso la registrazione di una **bolla di accompagnamento** con causale "passaggio al confezionamento", il trasferimento di olio sfuso, derivante da olive di proprietà dell'impresa, dall'una all'altra attività.
Sulla bolla di accompagnamento devono esere annotati i numeri dei modelli F delle moliture di olive acquistate, che originano il quantitativo di olio passato al confezionamento.
Tutti gli acquisti di olio destinati al confezionamento effettuati da imprese che dispongono di frantoio devono essere registrati sul registro di carico degli oli sfusi secondo le modalità previste per gli acquisti.

SR: Viene utilizzato dalle imprese dotate di **frantoio** interno allo stabilimento ed operante con la stessa ragione sociale, per documentare, attraverso la registrazione dei singoli **Modelli F**, i passaggi di olio sfuso derivanti da olive di proprietà dell'impresa dall'una all'altra attivita'. L'indicazione della PARTITA IVA sul registro è obbligatoria.

TB: Viene utilizzato dalle imprese dotate di **impianto di raffinazione**, operante con la stessa ragioen sociale, per documentare, attraverso la registrazione di una **bolla di accompagnamento**, i passaggi di olio sfuso già di proprietà dell'impresa dall'una all'altra attività.

1.2) REGISTRO DI SCARICO OLI SFUSI

BB: Si utilizza quando il **trasferimento** di olio sfuso, verso uno stabilimento/deposito della stessa impresa, viene documentato attraverso l'emissione di una **bolla di accompagnamento.**

BI: Si utilizza esclusivamente per i **trasferimenti** degli oli avviati al confezionamento tra il magazzino oli sfusi e il reparto di confezionamento, entrambi interni allo stesso stabilimento, qualora l'impresa opti per la loro gestione separata.
Nelle colonne del registro dedicate al documento deve essere indicata soltanto la data del trasferimento (per ulteriori spiegazioni vedere procedure particolari nell'uso del sottocodice operazione B).

CB: Si utilizza quando la **vendita** di olio sfuso viene documentata mediante una **bolla di accompagnamento.**
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA dell'acquirente.

CC: Si utilizza quando la **vendita** di olio sfuso viene documentata mediante una **bolletta doganale di esportazione.**

CE: Si utilizza quando la **vendita** di olio sfuso viene documentata mediante una **fattura accompagnatoria.**
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA dell'acquirente.

CG: **Si utilizza quando la vendita** di olio sfuso, **precedentemente uscito dall'impresa per conto lavorazione, avviene** mediante l'emissione di una **fattura** di vendita emessa **dall'impresa stessa.**
L'utilizzo di questo codice prevede il contemporaneo ricarico (fittizio) di quadratura dello stesso quantitativo di prodotto mediante il codice GG dal registro di carico degli oli sfusi.

CN: Si utilizza quando la **vendita** di olio sfuso viene documentata mediante una scrittura sul **registro dei corrispettivi.**
Nelle colonne del registro dedicate al documento devono essere indicate il numero della pagina del registro dei corrispettivi e la data di vendita.

EB: Si utilizza quando la **restituzione** di olio sfuso ad un fornitore viene documentata tramite **bolla di accompagnamento.**

EE: Si utilizza quando la **restituzione** di olio sfuso ad un fornitore viene documentata tramite **fattura accompagnatoria.**

FI: Si utilizza per la registrazione dei **cali naturali** di olio sfuso (entro le tolleranze consentite).
Nelle colonne del registro dedicate al documento deve essere indicata soltanto la data del giorno in cui si riscontrano detti cali.

FL: Si utilizza per la registrazione di **perdite straordinarie** di olio sfuso subite dall'impresa durante la lavorazione.
Il titolare dell'impresa sottoscrive una **dichiarazione di parte** a cui provvederà, al più presto, ad allegare la documentazione che giustifica oggettivamente detta perdita.
Nelle colonne del registro dedicato al documento, devono essere indicati gli estremi identificativi della dichiarazione di parte.

FO: Si utilizza per la registrazione di **furti** di olio sfuso subiti dall'impresa e **denunciati** alle competenti autorità.
Nelle colonne del registro dedicate al documento debbono essere indicati gli estremi identificativi della denuncia e la sua data.

FP: Identifica tutte le operazioni di **rettifica contabile** conseguenti a deficienze di magazzino accertate da organi di controllo.
Nelle colonne del registro dedicate al documento (verbale di verifica) debbono essere indicati gli estremi identificativi del documento e la sua data di emissione.
Tale codice può essere inoltre utilizzato per registrare scarichi aggiuntivi derivanti da una precedente errata registrazione delle quantità riportate su un documento di carico o di scarico.
In tale caso, la fotocopia del documento, con l'annotazione del tipo di registro, della data e del numero di registrazione dell'operazione originale errata, deve essere allegata alla domanda di aiuto e sul registro debbono essere riportati il numero e la data del documento.

GB: Si utilizza quando l'invio di partite di olio sfuso in **conto lavorazione** presso terzi viene documentato mediante una **bolla di accompagnamento**.

HB: Si utilizza quando la **restituzione** a terzi delle partite di olio sfuso precedentemente ricevute in conto deposito viene documentata mediante una **bolla di accompagnamento**.

HE: Si utilizza quando la **restituzione** a terzi delle partite di olio sfuso precedentemente ricevute in conto deposito viene documentata mediante una **fattura accompagnatoria**.

HF: Si utilizza quando l'impresa che **acquista** da terzi, tramite **autofattura**, delle partite di olio sfuso precedentemente ricevute in conto deposito, deve effettuare la registrazione di scarico delle stesse quantità.

Nelle colonne del registro dedicate al documento devono essere registrati gli estremi dell'autofattura di acquisto.

HG: Si utilizza quando l'impresa che **acquista** da terzi, tramite **fattura**, delle partite di olio sfuso precedentemente ricevute in conto deposito, deve effettuare la registrazione di scarico delle stesse quantità.
Nelle colonne del registro dedicate al documento devono essere registrati gli estremi della fattura di acquisto.

IB: Si utilizza quando la **restituzione** a terzi delle partite di olio sfuso precedentemente ricevute in conto lavorazione viene documentata tramite una **bolla di accompagnamento**.

IE: Si utilizza quando la **restituzione** a terzi delle partite di olio sfuso precedentemente ricevute in conto lavorazione viene documentata tramite una **fattura accompagnatoria**.

IF: Si utilizza quando l'impresa che **acquista** da terzi, tramite **autofattura**, delle partite di olio sfuso precedentemente ricevute in conto lavorazione, deve effettuare la registrazione di scarico delle stesse quantità.
Nelle colonne del registro dedicate al documento devono essere registrati gli estremi della autofattura di acquisto.

IG: Si utilizza quando l'impresa che **acquista** da terzi, tramite **fattura**, delle partite di olio sfuso precedentemente ricevute in conto lavorazione, deve effettuare la registrazione di scarico delle stesse quantità.
Nelle colonne del registro dedicate al documento devono essere registrati gli estremi della fattura di acquisto.

MI: Identifica tutte le operazioni giornaliere di **miscelazione**.
In tali casi sul registro vengono riportati i quantitativi di oli vergini e raffinati (olio di oliva raffinato e olio di sansa di oliva raffinato) che vanno a comporre la o le miscele.
Nelle colonne del registro dedicate al documento deve essere indicata soltanto la data in cui avviene la miscelazione.

NB: Si utilizza per la registrazione di **scarichi** di oli destinati, nell'ambito della stessa impresa, alla produzione di **merci diverse** dall'olio confezionato documentati con **bolla di accompagnamento**.

NI: Si utilizza per la registrazione di **scarichi** di oli destinati, nell'ambito della stessa impresa, alla produzione di **merci diverse** dall'olio confezionato, senza far riferimento ad alcun documento.

PI: Si utilizza per registrare le partite di olio giornalmente confezionate. Le tipologie di olio che possono essere

imbottigliate sono solo quelle riportate nelle colonne del registro denominate:

- olio vergine
- olio di oliva
- olio di sansa di oliva

PK: Si utilizza quando l'impresa confezionatrice registra in scarico dell'olio sfuso che, previa **lettera di rinuncia allo svincolo della cauzione**, è divenuto di origine comunitaria, indicando gli estremi della suddetta lettera nelle colonne riferite alla descrizione del documento. Premessa per l'utilizzo di questo codice è che contemporaneamente avvenga l'analoga operazione di carico di un quantitativo di olio sfuso di tipo A (mediante l'utilizzo del codice PK sul registro di carico degli oli sfusi).

1.3) REGISTRO DI CARICO IMBALLAGGI

AB: Si utilizza quando l'acquisto di imballaggi viene documentato con gli estremi della bolla di accompagnamento emessa dal fornitore della merce.
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA del fornitore.

AC: Si utilizza quando l'acquisto di imballaggi da fornitori stranieri, viene documentato con gli estremi della bolla di **importazione** vistata dalla dogana presso la quale viene sdoganata la merce importata.
E' obbligatoria l'indicazione del progressivo di fornitore trattandosi di acquisto da paesi stranieri.

AE: Si utilizza quando l'acquisto di imballaggi viene documentato con gli estremi della **fattura accompagnatoria** emessa dal fornitore della merce.
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA del fornitore.

AF: Si utilizza quando l'acquisto di imballaggi, già esistenti in impresa in conto deposito e/o in conto lavorazione, avviene mediante l'**emissione** di una **autofattura di vendita** emessa dall'impresa confezionatrice acquirente il prodotto.
L'utilizzo di questo codice prevede il contemporaneo scarico di storno dello stesso quantitativo di merce mediante i codici HF o IF dal registro di scarico degli imballaggi.
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA del fornitore.

AG: Si utilizza quando l'acquisto di imballaggi, già esistenti in impresa in conto deposito e/o in conto lavorazione, avviene mediante l'emissione di una **fattura di vendita** emessa dall'originario proprietario della merce.
L'utlizzò di questo codice prevede il contemporaneo scarico di storno dello stesso quantitativo di merce mediante i codici HG o IG dal registro di scarico degli imballaggi.
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA del fornitore.

BB: Si utilizza quando il **trasferimento** in carico di imballaggi, da uno stabilimento/deposito della stessa impresa, viene documentato attraverso l'emissione di una **bolla di accompagnamento.**
L'operazione in oggetto richiede doppia registrazione; ad esempio, scarico dal deposito e carico nello stabilimento.

EB: Si utilizza quando il prestito o la **restituzione** di imballaggi avviene mediante emissione di **bolla di accompagnamento.**

EB: Si utilizza quando il prestito o la **restituzione** di imballaggi avviene mediante emissione di **fattura accompagnatoria**.

FP: Identifica tutte le operazioni di **rettifica contabile** conseguenti ad eccedenze di magazzino accertate da organi di controllo.
Negli appositi spazi del registro dedicati alla descrizione del documento, verranno riportati gli estremi del verbale.
Tale codice può essere inoltre utilizzato per registrare carichi aggiuntivi derivanti da una precedente errata registrazione delle quantità riportate su un documento di carico o di scarico.
In tale caso, la fotocopia del documento, con l'annotazione del tipo di registro, della data e del numero di registrazione dell'operazione originale errata, deve essere allegata alla domanda di aiuto e sul registro debbono essere riportati il numero e la data del documento.

GB: Si utilizza quando la **restituzione** degli imballaggi precedentemente inviati in conto lavorazione presso terzi, è documentata da una **bolla di accompagnamento**.
L'uso di questo codice implica che gli imballaggi siano già di proprietà dell'impresa, cioè presi in carico per acquisto e usciti per lavorazione presso terzi.

GE: Si utilizza quando la **restituzione** degli imballaggi precedentemente inviati in conto lavorazione presso terzi, è documentata da una **fattura accompagnatoria**.
L'uso di questo codice implica che gli imballaggi siano già di proprietà dell'impresa, cioè presi in carico per acquisto e usciti per lavorazione presso terzi.

GG: Si utilizza quando l'impresa che **vende** a terzi, tramite **fattura**, degli imballaggi precedentemente inviati in conto lavorazione, deve effettuare la registrazione di ricarico (fittizio) al fine di poter effettuare la sucessiva registrazione di scarico per vendita delle stesse quantità.
Nelle colonne del registro dedicate al documento devono essere registrati gli estremi della fattura di vendita.

HB: Si utilizza quando l'impresa prende in carico in **conto deposito** imballaggi di proprietà di terzi, non confezionatori riconosciuti, presso i propri magazzini mediante l'utilizzo di una **bolla di accompagnamento**.

IB: Si utilizza quando l'impresa prende in carico in **conto lavorazione** imballaggi di proprietà di terzi presso i propri magazzini mediante l'utilizzo di una **bolla di accompagnamento**.

NB: Si utilizza quando la **restituzione dal confezionamento di altri prodotti**, nell'ambito della stessa impresa, viene documentata da una **bolla di accompagnamento**.

NI: Si utilizza quando la **restituzione dal confezionamento di** altri prodotti, nell'ambito della stessa impresa, non viene documentata da **alcun documento.**

PL: Si utilizza quando l'operazione di carico degli imballaggi è documentata da una **dichiarazione giustificativa di svuotamento o da un verbale di prelievo campioni redatto dall'organismo di controllo.**
Premessa per l'utilizzo di questo codice è che sia avvenuta analoga operazione di scarico di un quantitativo di olio confezionato (mediante l'utilizzo del codice PL sul registro di scarico degli oli confezionati).

TB: Si utilizza quando la registrazione del carico di imballaggi derivanti da **autoproduzione aziendale** è documentata da una **bolla di accompagnamento interna.**

1.4) REGISTRO DI SCARICO IMBALLAGGI

BB: Si utilizza quando il **trasferimento** in scarico di imballaggi, verso uno stabilimento/deposito della stessa impresa, viene documentato attraverso l'emissione di una **bolla di accompagnamento.**

CB: Si utilizza quando la **vendita** di imballaggi viene documentata mediante una **bolla di accompagnamento.**
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA dell'acquirente.

CC: Si utilizza quando la **vendita** di imballaggi viene documentata mediante una **bolletta doganale di esportazione.**

CE: Si utilizza quando la **vendita** di imballaggi viene documentata mediante una **fattura accompagnatoria.**
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA dell'acquirente.

CG: Si utilizza quando la **vendita** di imballaggi, precedentemente usciti dall'impresa per conto lavorazione, avviene mediante l'emissione di una **fattura** di vendita emessa dall'impresa stessa.
L'utilizzo di questo codice prevede il contemporaneo carico (fittizio) di quadratura dello stesso quantitativo di prodotto mediante il codice GG dal registro di carico degli imballaggi.

EB: Si utilizza quando il **prestito, l'invio di campioni** o la **restituzione** di imballaggi precedentemente acquistati venga documentata tramite una **bolla di accompagnamento.**

FL: Si utilizza per la registrazione di **perdite straordinarie** di imballaggi subite dall'impresa durante la lavorazione.
Il titolare dell'impresa sottoscrive una **dichiarazione di parte** a cui provvederà, al più presto, ad allegare la documentazione che giustifica oggettivamente detta perdita.
Nelle colonne del registro dedicato al documento devono essere indicati gli estremi identificativi della dichiarazione di parte.

FO: Si utilizza per la registrazione di **furti** di imballaggi subiti dall'impresa e **denunciati** alle competenti autorità.
Nelle colonne del registro dedicate al documento debbono essere indicati gli estremi identificativi della denuncia e la sua data.

FP: Identifica tutte le operazioni di **rettifica contabile** conseguenti ad **deficienze** di magazzino accertate da organi di controllo.
Negli spazi del registro dedicati al documento (verbale di verifica) debbono essere indicati gli estremi identificativi del documento e la sua data di emissione.

Tale codice può essere inoltre utilizzato per registrare scarichi aggiuntivi derivanti da una precedente errata registrazione delle quantità riportate su un documento di carico o di scarico.
In tale caso la fotocopia del documento, con l'annotazione del tipo di registro della data e del numero di registrazione dell'operazione originale errata, deve essere allegata alla domanda di aiuto e sul registro debbono essere riportati il numero e la data del documento.

GB: Si utilizza quando l'invio di imballaggi in **conto lavorazione** presso terzi viene documentato mediante una **bolla di accompagnamento.**

HB: Si utilizza quando la **restituzione** a terzi degli imballaggi precedentemente ricevuti in conto deposito viene documentata mediante una **bolla di accompagnamento.**

HE: Si utilizza quando la **restituzione** a terzi degli imballaggi precedentemente ricevuti in conto deposito viene documentata mediante una **fattura accompagnatoria.**

HF: Si utilizza quando l'impresa che **acquista** da terzi, tramite **autofattura,** degli imballaggi precedentemente ricevuti in conto deposito, deve effettuare la registrazione di scarico delle stesse quantità.
Nelle colonne del registro dedicate al documento devono essere registrati gli estremi dell'autofattura di acquisto.

HG: Si utilizza quando l'impresa che **acquista** da terzi, tramite **fattura,** degli imballaggi precedentemente ricevuti in conto deposito, deve effettuare la registrazione di scarico delle stesse quantità.
Nelle colonne del registro dedicate al documento devono essere registrati gli estremi della fattura di acquisto.

IB: Si utilizza quando la **restituzione** a terzi degli imballaggi precedentemente ricevuti in conto lavorazione viene documentata tramite una **bolla di accompagnamento.**

IE: Si utilizza quando la **restituzione** a terzi degli imballaggi precedentemente ricevuti in conto lavorazione viene documentata tramite una **fattura accompagnatoria.**

IF: Si utilizza quando l'impresa che **acquista** da terzi, tramite **autofattura,** degli imballaggi precedentemente ricevuti in conto lavorazione, deve effettuare la registrazione di scarico delle stesse quantità.
Nelle colonne del registro dedicate al documento devono essere registrati gli estremi della autofattura di acquisto.

IG: Si utilizza quando l'impresa che **acquista** da terzi, tramite **fattura,** degli imballaggi precedentemente ricevuti in conto lavorazione, deve effettuare la registrazione di scarico delle stesse quantità.

Nelle colonne del registro dedicate al documento devono essere registrati gli estremi della fattura di acquisto.

NB: Si utilizza per registrare gli scarichi di imballaggi destinati al **confezionamento di altri prodotti**, mediante l'utilizzo di una **bolla di accompagnamento.**

NI: Si utilizza per registrare gli scarichi di imballaggi destinati al **confezionamento di altri prodotti** senza fare riferimento ad alcun documento.

PI: Si utilizza per registrare gli imballaggi utilizzati giornalmente per il **confezionamento di olio di oliva.**

1.5) REGISTRO DI CARICO OLI CONFEZIONATI

AB: Si utilizza quando l'**acquisto** di olio già confezionato viene documentato con gli estremi della **bolla di accompagnamento** emessa dal fornitore della merce.
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA del fornitore. L'olio va caricato nelle colonne intestate all'olio di tipo B.

AC: Si utilizza quando l'**acquisto** di olio confezionato da fornitori stranieri viene documentato con gli estremi della **bolla di importazione** vistata dalla dogana presso la quale viene sdoganato l'olio importato.
E' obbligatoria l'indicazione del progressivo fornitore trattandosi di acquisto da paesi stranieri. L'olio va caricato nelle colonne intestate all'olio di tipo B.

AE: Si utilizza quando l'**acquisto** di olio confezionato viene documentato con gli estremi della **fattura accompagnatoria** emessa dal fornitore della merce.
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA del fornitore.
L'olio va caricato nelle colonne intestate all'olio di tipo "B".

AF: Si utilizza quando l'**acquisto** di olio confezionato viene documentato con gli estremi della **autofattura** emessa dall'impresa confezionatrice acquirente il prodotto. Qualora l'autofattura venga utilizzata per registrare l'acquisto di olio giacente in impresa in conto deposito o lavorazione, si dovrà effettuare il contemporaneo scarico di storno dello stesso quantitativo di prodotto mediante i codici HF o IF dal registro di scarico degli oli confezionati.
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA del fornitore.

AG: Si utilizza quando l'**acquisto** di olio confezionato, già esistente in impresa in conto deposito e/o in conto lavorazione, avviene mediante l'emissione di una **fattura** di vendita emessa dall'originario proprietario del prodotto.
L'utilizzo di questo codice prevede il contemporaneo scarico di storno dello stesso quantitativo di prodotto mediante i codici HG o IG dal registro di scarico degli oli confezionati.
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA del fornitore.

BB: Si utilizza quando il **trasferimento** in carico di olio confezionato, da uno stabilimento/deposito della stessa impresa, viene documentato attraverso l'emissione di una **bolla di accompagnamento**.
L'operazione in oggetto richiede doppia registrazione; ad esempio, scarico dal deposito e carico nello stabilimento.

EB: Si utilizza quando la **restituzione** di merce precedentemente venduta avviene mediante emissione di **bolla di accompagnamento** da parte del cliente o mediante la stessa bolla di accompagnamento emessa dall'impresa che ha venduto la merce.
Il ricarico di merce resa va registrato come olio di tipo "B".

EE: Si utilizza quando la **restituzione** di merce precedentemente venduta avviene mediante riferimento alla **fattura accompagnatoria** di vendita emessa dall'impresa.
Il ricarico di merce resa va registrato come olio di tipo "B".

FP: Identifica tutte le operazioni di **rettifica contabile** conseguenti ad eccedenze di magazzino accertate da organi di controllo.
Negli appositi spazi del registro dedicati alla descrizione del documento, verranno riportati gli estremi del verbale.
Tale codice può essere inoltre utilizzato per registrare carichi aggiuntivi derivanti da una precedente errata registrazione delle quantità riportate su un documento di carico o di scarico.
In tale caso la fotocopia del documento, con l'annotazione del tipo di registro, della data e del numero di registrazione dell'operazione originale errata, deve essere allegata alla domanda di aiuto e sul registro debbono essere riportati il numero e la data del documento.

GB: Si utilizza quando la **restituzione** dell'olio confezionato precedentemente inviato in conto lavorazione presso terzi, è documentata da una **bolla di accompagnamento**.
L'uso di questo codice implica che l'olio confezionato sia già di proprietà dell'impresa.

GE: Si utilizza quando la **restituzione** dell'olio confezionato precedentemente inviato in conto lavorazione presso terzi, è documentata da una **fattura accompagnatoria**.
L'uso di questo codice implica che l'olio confezionato sia già di proprietà dell'impresa.

HB: Si utilizza quando l'impresa prende in carico **in conto deposito** partite di olio confezionato di proprietà di terzi non confezionatori riconosciuti presso i propri magazzini mediante l'utilizzo di una **bolla di accompagnamento**.
L'olio va caricato nelle colonne intestate all'olio di tipo "B".

PI: Si utilizza per registrare in **carico** le partite di **olio confezionato**, divise per tipo di imballaggio, qualità di olio e pezzatura, giornalmente confezionate.

1.6) REGISTRO DI SCARICO OLI CONFEZIONATI

BB: Si utilizza quando il **trasferimento** in scarico di olio confezionato, verso uno stabilimento/deposito della stessa impresa, viene documentato attraverso l'emissione di una **bolla di accompagnamento**.

CB: Si utilizza quando la **vendita** od **omaggio** di olio confezionato viene documentata mediante una **bolla di accompagnamento**.
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA dell'acquirente.

CC: Si utilizza quando la **vendita** od **omaggio** di olio confezionato viene documentata mediante una **bolletta doganale di esportazione**.

CE: Si utilizza quando la **vendita** od **omaggio** di olio confezionato viene documentata mediante una **fattura accompagnatoria**.
E' obbligatoria l'indicazione della PARTITA IVA dell'acquirente.

CF: Si utilizza quando l'impresa documenta gli **omaggi** e gli **autoconsumi** di olio confezionato mediante una **autofattura**.

CN: Si utilizza quando la **vendita** od **omaggio** di olio confezionato a consumatori diretti in partite inferiori a 20 litri viene documentata mediante la scrittura sul **registro dei corrispettivi**.
Nelle colonne del registro dedicate al documento deve essere indicata la data del registro dei corrispettivi (vedasi descrizione sottocodice operazione C: cessioni).

CV: Si utilizza quando la **vendita** od **omaggio** di olio confezionato a diretti consumatori in partite superiori a 20 litri viene documentata mediante l'utilizzo di uno dei seguenti documenti:

- **REGISTRO SEZIONALE** nel caso di cessioni da punto vendita in luogo fisso; si riporta un'unica registrazione globale giornaliera la cui data fa riferimento a tutte le operazioni descritte, partita per partita, sul sezionale;

- **SCONTRINO FISCALE** per le cessioni da punto vendita in luogo fisso; si riportano gli estremi dello scontrino fiscale emesso, data e numero progressivo, e si annotano sul registro i dati anagrafici del cliente: cognome, nome e indirizzo;

- **BOLLETTARIO DELLE RICEVUTE** (facoltativamente in sostituzione del registro sezionale) nel caso di cessioni da punto vendita ambulante; si riporta un'unica registra-

zione globale giornaliera la cui data fa riferimento alle ricevute emesse lo stesso giorno e conservate in copia nel bollettario delle ricevute (vedasi sottocodice operazione C: Cessioni).

FL: Si utilizza per registrare le **perdite straordinarie** di olio confezionato subite dall'impresa durante la lavorazione.
Il titolare dell'impresa sottoscrive una **dichiarazione di parte** a cui provvederà, al più presto, ad allegare la documentazione che giustifica oggettivamente detta perdita.
Nelle colonne del registro dedicate al documento devono essere indicati gli estremi identificativi della dichiarazione di parte.

FO: Si utilizza per la registrazione di **furti** di olio confezionato subiti dall'impresa e **denunciati** alle competenti autorità.
Nelle colonne del registro dedicate al documento debbono essere indicati gli estremi identificativi della denuncia e la sua data.

FP: Identifica tutte le operazioni di **rettifica contabile** conseguenti a deficienze di magazzino accertate da organi di controllo.
Nelle colonne del registro dedicate al documento (verbale di verifica) debbono essere indicati gli estremi identificativi del documento e la sua data.
Tale codice può essere inoltre utilizzato per registrare scarichi aggiuntivi derivanti da una precedente errata registrazione delle quantità riportate su un documento di carico o di scarico.
In tale caso, la fotocopia del documento, con l'annotazione del tipo di registro, della data e del numero di registrazione dell'operazione originale errata, deve essere allegata alla domanda di aiuto e sul registro debbono essere riportati il numero e la data del documento.

GB: Si utilizza quando l'invio di olio confezionato **in conto lavorazione** presso terzi viene documentato mediante una **bolla di accompagnamento**.

HB: Si utilizza quando la **restituzione** a terzi non confezionatori riconosciuti delle partite di olio confezionato precedentemente ricevute in conto deposito viene documentata mediante una **bolla di accompagnamento**.

HE: Si utilizza quando la **restituzione** a terzi, non confezionatori riconosciuti, delle partite di olio confezionato precedentemente ricevute in conto deposito viene documentata mediante una **fattura accompagnatoria**.

HG: Si utilizza quando l'impresa che **acquista** da terzi, non confezionatori riconosciuti, tramite **fattura**, delle partite di olio confezionato precedentemente, ricevute in conto

deposito, deve effettuare la registrazione di scarico delle stesse quantità.
Nelle colonne del registro dedicate al documento devono essere registrati gli estremi della fattura di acquisto.

IB: Si utilizza quando la **restituzione** a terzi delle partite di olio confezionato, precedentemente ricevute in conto lavorazione, viene documentata tramite una **bolla di accompagnamento**.

IE: Si utilizza quando la **restituzione** a terzi delle partite di olio confezionato precedentemente, ricevute in conto lavorazione, viene documentata tramite una **fattura accompagnatoria**.

IG; Si utilizza quando l'impresa che **acquista** da terzi tramite **fattura**, delle partite di olio confezionato precedentemente ricevute in conto lavorazione deve effettuare la registrazione di scarico delle stesse quantità.
Nelle colonne del registro dedicate al documento devono essere registrati gli estremi della fattura di acquisto.

LB: Si utilizza quando l'impresa documenta i **passaggi a punto vendita con contabilità separata** di olio confezionato mediante una **bolla di accompagnamento**.

LE: Si utilizza quando l'impresa documenta i **passaggi a punto** vendita con contabilità separata di olio confezionato mediante una **fattura accompagnatoria**.

PH: Si utilizza quando l'operazione di scarico di olio confezionato, già uscito e immesso sul mercato, è documentata da un **verbale di sconfezionamento**.
Nelle colonne del registro dedicate al documento deve essere riportata la data di chiusura del verbale. Conseguenza di questa operazione è che avvenga analoga operazione di carico di un quantitativo di olio sfuso (mediante l'utilizzo del codice PH sul registro di carico degli oli sfusi).

PL: Si utilizza quando l'operazione di scarico dell'olio confezionato non ancora immesso sul mercato è documentata da una **dichiarazione giustificativa di svuotamento o da un verbale di prelievo campioni redatto dall'organismo di controllo**.
In conseguenza di questa operazione può avvenire una operazione di carico di un quantitativo di olio sfuso ed eventualmente di imballaggi (mediante l'utilizzo del codice PL sul registro di carico degli oli sfusi e sul registro di carico degli imballaggi).

2) DESCRIZIONE SOTTOCODICI OPERAZIONI

2.1) SOTTOCODICE OPERAZIONE A: Acquisto

Identifica tutte le operazioni di carico derivanti da acquisti di merce o, nel caso di cooperative e consorzi, i conferimenti di olio dei soci allo stabilimento.

Per questo tipo di operazione sono necessari dei documenti fiscali che attestino l'effettivo ingresso della merce nello stabilimento o nel deposito.

A fronte di una qualsiasi operazione di carico per acquisto, sul registro apposito è **obbligatorio riportare la PARTITA IVA** del fornitore.

A completamento dei registri di carico le imprese sono tenute a inviare un elenco di fornitori di oli sfusi, imballaggi e oli confezionati, che contenga tutti i dati atti alla corretta identificazione degli stessi; in particolare le aziende attribuiranno a ciascun fornitore straniero un codice numerico univoco e progressivo, valido per l'intera campagna oleicola, cui fare riferimento sui registri in luogo della PARTITA IVA.

Nel caso di importazioni di merce da paesi stranieri, comunitari e non, il documento che certifica l'avvenuto carico è la relativa bolletta di importazione.
In alternativa, qualora la merce sia stata importata da un intermediario o da un grossista, uno qualsiasi degli altri documenti previsti dalla presente procedura è idoneo.

Tutti gli acquisti di olio destinati al confezionamento, effettuati da imprese che dispongano di frantoio, devono essere registrati sul registro di carico degli oli sfusi secondo le modalità previste per gli acquisti.

2.2) SOTTOCODICE OPERAZIONE B: Trasferimenti da/a deposito/stabilimento

Identifica le operazioni di trasferimento di merce dallo stabilimento di confezionamento al deposito esterno adibito allo stoccaggio di merce (o viceversa).
Il deposito può essere di proprietà dell'impresa confezionatrice o di terzi.

I trasferimenti di merce da/a depositi devono essere effettuati tenendo conto della seguente regola: a fronte di ciascun carico di merce dovrà esserci una corrispondente registrazione di scarico per lo stesso quantitativo e tipo di merce.

PROCEDURE PARTICOLARI

Quelle imprese che, per motivi operativi interni, avessero necessità di tenere separata la gestione del magazzino oli sfusi da quella degli oli avviati al confezionamento possono continuare a farlo usando un'altra coppia di registri di oli sfusi.

Qualora un'impresa adotti tale soluzione dovrà intestare allo stabilimento i registri degli oli sfusi avviati al confezionamento, mentre quelli del magazzino oli sfusi dovranno essere intestati ad un deposito (D + numero).

I movimenti tra i vari reparti vengono codificati con il codice registrazione BI.

Tale coppia di registri s'intende aggiuntiva e puramente facoltativa.

Qualora un'impresa effettui attività di vendita al dettaglio con licenza mista, ambulante e in luogo fisso, dovrà tenere un ulteriore coppia di registri degli oli confezionati, intestati a un deposito, (D + numero) destinati a registrare i passaggi dallo stabilimento all'attività di vendita ambulante.

Le registrazioni di trasferimento tra stabilimento e deposito ambulante dovranno essere effettuate con codice BB.

2.3) SOTTOCODICE OPERAZIONE C: Cessioni

Identifica tutte le operazioni di scarico derivanti da vendite e da cessioni gratuite di merce.

Si ricorda che le cessioni gratuite sono soggette ad IVA ed il loro imponibile è costituito dal valore normale dei beni.
Il cedente deve emettere fattura per le merci gratuitamente esitate.

Nel registro di scarico degli oli confezionati queste operazioni danno diritto, in caso di scarico di olio di tipo A, all'aiuto comunitario.

E' opportuno ricordare che l'olio ammesso a beneficiare dell'aiuto, fatte salve le altre caratteristiche, è solo quello per il quale è possibile dimostrarne l'immissione sul mercato, quindi, la vendita a grossisti, commercianti, diretti consumatori sia nazionali che esteri.

Il riferimento al cliente, citando gli esatti dati anagrafici, è particolarmente importante: la registrazione deve contenere il riferimento al documento fiscale emesso, che deve essere conservato presso i locali dell'impresa e messo

a disposizione degli organi di controllo; inoltre, la registrazione deve riportare, quando prevista, la PARTITA IVA del cliente.

Gli unici casi in cui la PARTITA IVA può essere omessa riguardano:

- le cessioni a clienti stranieri
- le vendite a diretti consumatori

2.3.1) CESSIONI A DIRETTI CONSUMATORI

In generale, le vendite a diretti consumatori possono essere effettuate dalle aziende che hanno l'autorizzazione per il commercio al minuto; le licenze per la vendita al dettaglio sono di due tipi: in **"luogo fisso"** o **"ambulante"**; un'impresa può essere titolare di **entrambi** i tipi di licenza.

Le vendite al minuto sono state divise, a seconda dei quantitativi, in due categorie: fino o al di sopra dei venti (20) litri.

A seconda della categoria di licenza e dei quantitativi venduti, nella procedura di registrazione si possono individuare i seguenti casi:

a) vendite a diretti consumatori, con unica licenza in **"luogo fisso"**, di quantitativi **inferiori o uguali** a 20 litri

b) vendite a diretti consumatori, con unica licenza in "luogo **fisso"**, di quantitativi **superiori** a 20 litri

c) vendite a diretti consumatori, con unica licenza **"ambulante"**, di quantitativi **inferiori o uguali** a 20 litri

d) vendite a diretti consumatori, con unica licenza **"ambulante"**, di quantitativi **superiori** a 20 litri

e) vendite a diretti consumatori, con doppia licenza **"ambulante"** e in "luogo **fisso"**, di quantitativi **inferiori o uguali** a 20 litri

f) vendite a diretti consumatori, con doppia licenza **"ambulante"** e in "luogo **fisso"**, di quantitativi **superiori** a 20 litri

Nel caso a) l'impresa effettuerà le vendite emettendo normalmente lo scontrino fiscale (datato e numerato) il quale riporterà, preferibilmente, il codice della merce

venduta, così da consentire di distinguere le vendite di olio di oliva da quelle di altri prodotti.
A fine giornata l'impresa effettuerà un'unica registrazione di vendita sul registro di scarico dell'olio confezionato (codice registrazione CN), annotando il quantitativo di olio, distinto per tipo, qualità e confezione, globalmente uscito appartenente a questa categoria (vendite inferiori o uguali ai 20 litri), il quale dovrà corrispondere al quantitativo indicato sul registro dei corrispettivi.
Questo registro, infatti, conterrà, separati su due colonne, entrambi i quantitativi di olio uscito al dettaglio: quelli inferiori e quelli superiori a venti litri.

Nel caso b) la normativa prevede l'emissione di regolare fattura o, in alternativa, di documento analogo a condizione che vengano riportati il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.
Lo scontrino fiscale certifica la vendita e l'uscita dell'olio, ma per quanto riguarda gli altri dati richiesti le imprese sono tenute a riportarli direttamente sul registro partita per partita, (codice registraziione CV) oppure su un registro sezionale sempre partita per partita.
Detta registrazione conterrà, indipendentemente da dove verrà effettuata, il riferimento al numero di scontrino, il cognome e il nome dell'acquirente, l'indirizzo completo dello stesso nel formato via, comune e provincia e, naturalmente, il quantitativo di olio ceduto distinto per tipo, qualità e confezione.
Nel caso in cui l'impresa optasse per la tenuta di un registro sezionale, che dovrà essere predisposto per rispondere alle suddette esigenze, potrà riportare sul registro di scarico dei confezionati, un'unica registrazione globale giornaliera (codice registrazione CV) che faccia riferimento alle operazioni effettuate alla stessa data riportate sul sezionale.

Nel caso c) la procedura di registrazione a fine giornata segue le stesse regole del caso a) (codice registrazione CN).

Nel caso d) qualora l'impresa utilizzi un'apposito registro sezionale seguirà le indicazioni di cui al punto b); in alternativa potrà utilizzare come sezionale il bollettario delle ricevute fiscali.
In tal caso, la ricevuta fiscale emessa per certificare la cessione, dovrà contenere anche il riferimento ai dati del cliente: cognome e nome, indirizzo completo.
La procedura di registrazione segue le stesse regole del caso b), cioè consente di riportare sul registro di scarico un'unica operazione globale giornaliera di vendita facente riferimento al bollettario delle ricevute fiscali (codice registrazione CV).

Nei casi e) ed f) l'impresa dovrà separare la contabilità delle vendite dirette effettuate presso lo stabilimento (o

altri depositi) da quelle effettuate tramite punto di vendita ambulante, attenendosi per ciascuna contabilità a quanto esposto nei punti precedenti a, b, c, d.

In particolare, dovrà istituire un ulteriore registro dei corrispettivi per le vendite ambulanti ed un'ulteriore coppia di registri (carico e scarico degli oli confezionati) intestati al deposito "D + numero" ambulante.

La gestione di tali registri è analoga a quella dello stabilimento o deposito reale e devono, quindi, essere regolarmente compilati ed allegati alla domanda di aiuto.
I trasferimenti di olio confezionato dall'attività di imbottigliamento a quella di vendita ambulante, dovranno essere effettuati utilizzando apposita bolla di accompagnamento (codice registrazione BB) con causale "tentata vendita".
Detta procedura è equivalente ai normali trasferimenti tra stabilimento e deposito.

2.3.2) MOSTRE - FIERE

Nel caso in cui l'impresa partecipi a mostre o fiere in cui l'olio esposto **non è destinato alla vendita**, potrà omettere le registrazioni di scarico e di rientro dei quantitativi di olio confezionato inviato; le bolle di trasferimento di detto olio dovranno essere disponibili in impresa al fine di giustificare, in caso di controlli, le differenze nelle giacenze.
Le differenze nell'olio rientrato dovranno essere giustificate con registrazioni di uscita come perdite di lavorazione o cessioni gratuite (vedasi i relativi capitoli).

Quando, nell'ambito della fiera, l'impresa **effettui vendite al dettaglio** si possono distinguere le seguenti situazioni:

- **impresa con unica licenza "ambulante" o con licenza "mista":**
  si dovrà attenere alle modalità descritte nei precedenti punti c, d, e, f;

- **impresa con unica licenza in "luogo fisso":**
  dovrà, temporaneamente per la durata della fiera, istituire una contabilità separata per il punto vendita fieristico, configurando i registri come deposito **D99** e attenendosi a quanto descritto nei punti e ed f.

2.4) SOTTOCODICE OPERAZIONE E: Reso merci, prestito o campionatura

Identifica tutte le operazioni in carico di restituzione di merce allo stabilimento di confezionamento o al deposito di stoccaggio da parte di clienti dell'impresa.

Sono inoltre considerate con lo stesso codice in scarico, anche le restituzioni, da parte dell'impresa di confezionamento, di partite di olio sfuso o di imballaggi vuoti ai rispettivi fornitori.

In caso di restituzioni di partite di olio confezionato dal cliente al confezionatore, il carico di detti quantitativi deve essere effettuato sulla riga intestata agli oli di tipo "B".

Per i carichi di merce restituita dalla clientela non è necessario indicare sul registro di carico la PARTITA IVA.

Identifica, inoltre, nel caso degli imballaggi, le operazioni di carico e scarico derivanti da prestiti o da campionature.

2.5) SOTTOCODICE OPERAZIONE F: Rettifiche contabili/Furti/Cali naturali/Perdite di lavorazione

Identifica le seguenti classi di operazioni:

- rettifica contabile compensativa di differenze tra giacenze contabili e inventario di magazzino riscontrate dall'organismo di controllo;
  In tale caso il documento di riferimento è il verbale di verifica.

- rettifica contabile compensativa di una specifica registrazione precedente errata nel caso in cui questa sia relativa a periodi per i quali è già stata presentata domanda di aiuto (altrimenti è consentita la correzione diretta della registrazione errata).
  In tale caso il documento di riferimento è lo stesso documento originale.

- registrazione a seguito di furti.
  In tale caso il documento di riferimento è la denuncia presentata alle autorità competenti.

- registrazione di cali naturali di olio sfuso (entro le tolleranze consentite).
  In tale caso non esiste documento di riferimento.

- registrazione di straordinarie perdite di lavorazione o rotture.
  In tal caso, il documento di riferimento è una dichiarazione giustificativa di parte a cui andrà, al più presto, allegata la documentazione comprovante oggettivamente detta perdita.

2.6) SOTTOCODICE OPERAZIONE G: Merce propria in conto lavorazione presso terzi

Identifica tutti gli scarichi e/o i carichi di merce, di proprietà dell'impresa, che escono/rientrano dallo stabilimento a titolo di conto lavorazione presso terzi.

Generalmente si configurano in questo tipo di operazioni gli invii di partite di olio presso una raffineria esterna all'impresa, che non devono essere confuse con quelle di passaggio interno da raffineria annessa all'impresa a reparto di confezionamento.
Detta particolare operazione verrà analizzata nell'ambito della descrizione del codice RB.

Sia l'operazione di invio che di rientro della merce deve essere associata ad un documento fiscale idoneo: bolla di accompagnamento o fattura accompagnatoria (dove con la fattura viene pagata la prestazione del servizio).

2.7) SOTTOCODICE OPERAZIONE H: Merce di terzi in conto deposito

Identifica tutti i carichi e/o gli scarichi di merce, di proprietà **di terzi non confezionatori riconosciuti,** che entrano/escono dallo stabilimento di confezionamento a titolo di conto deposito.

L'olio sfuso di terzi in conto deposito deve essere registrato come olio di tipo "B".

L'uso di questo codice consente all'impresa di seguire sugli stessi registri dello stabilimento un'eventuale deposito interno.

Qualora un'impresa decida di acquistare partite di olio giacente in conto deposito, deve effettuare una doppia registrazione: scarico dell'olio dal conto deposito (HG o HF nel registro di scarico) e carico di olio per acquisto (AG o AF nel registro di carico).

Sia l'operazione di invio che di entrata della merce deve essere associata ad un documento fiscale idoneo: bolla di accompagnamento o fattura accompagnatoria (dove con la fattura viene pagata la prestazione del servizio).

2.8) SOTTOCODICE OPERAZIONE I: Merce di terzi in conto lavorazione

Con questo codice vengono identificati tutti i carichi e/o gli scarichi di merce, di proprietà di terzi, che entrano/escono dallo stabilimento di confezionamento a titolo di conto lavorazione.

L'olio sfuso in conto lavorazione, ed il relativo quantitativo che viene confezionato, devono essere registrati come olio di tipo B.

L'impresa che effettua l'imbottigliamento per conto terzi, non ha diritto a percepire l'aiuto su questo quantitativo in quanto detto olio non è di proprietà (vedasi definizione "olio ammesso a beneficiare dell'aiuto" Parte Prima, Capitolo 1).

L'uso di questo codice consente all'impresa di seguire sugli stessi registri la lavorazione di oli di terzi senza dover tenere una contabilità separata.

Qualora un'impresa decida di acquistare partite di olio giacente in conto lavorazione, deve effettuare una doppia registrazione: scarico dell'olio dal conto lavorazione (IG o IF nel registro di scarico) e carico di olio per acquisto (AG o AF nel registro di carico).

Sia l'operazione di invio che di entrata della merce deve essere associata ad un documento fiscale idoneo: bolla di accompagnamento o fattura accompagnatoria (dove con la fattura viene pagata la prestazione del servizio).

2.9) **SOTTOCODICE OPERAZIONE L: Passaggi a punto vendita con** contabilità separata

Identifica gli invii di olio confezionato dallo stabilimento o deposito dell'impresa al proprio punto vendita o organizzazione commerciale con contabilità separata.
I documenti di riferimento possono essere la bolla di accompagnamento o la fattura accompagnatoria.

2.10) **SOTTOCODICE OPERAZIONE M: Miscelazioni**

Viene utilizzato per registrare le operazioni di miscela degli oli vergini con i due tipi di oli raffinati, che non possono essere direttamente confezionati, al fine di ottenere oli miscelati (olio di oliva e olio di sansa di oliva), i quali possono invece essere imbottigliati.

I registri interessati da questo tipo di operazione sono quelli di carico e scarico degli oli sfusi.

Le operazioni di miscelazioni sono facilitate dalla presenza sui registri delle due colonne intestate a "olio di oliva" e "olio di sansa di oliva" con le quali si intendono registrare i quantitativi di olio già miscelato pronto per il confezionamento.

Al fine di tenere una corretta contabilità giornaliera, cioè di far corrispondere quantità e qualità degli oli

sfusi tra i registri e il magazzino, le miscelazioni devono essere registrate giornalmente.

La procedura di registrazione prevede che, a fronte di un'operazione di miscelazione, ci sia una doppia scrittura: una registrazione di scarico di olio vergine e di olio raffinato, ed una corrispondente registrazione di carico di olio miscelato, appartenente alla qualità e al tipo corrispondente.

2.11) SOTTOCODICE OPERAZIONE N: Confezionamento altri prodotti

Questo codice viene utilizzato nei soli registri di carico e scarico degli imballaggi e di carico e scarico degli oli sfusi per identificare gli scarichi di merci avviate al confezionamento di prodotti diversi dall'olio di oliva (conserve, prodotti inscatolati, oli di semi, ecc...) ovvero i ricarichi, per restituzione, dei quantitativi di merce non utilizzata.

E' obbligatorio che nei casi succitati le imprese utilizzino questo codice invece del codice P (passaggi interni) al fine di consentire agli organismi professionali e agli organi di controllo, una migliore quadratura dei dati.

2.12) SOTTOCODICE OPERAZIONE P: Passaggi interni

Identifica tutti i passaggi di merce all'interno dei comparti produttivi di uno stabilimento di confezionamento.

Il caso più frequente nell'uso del codice P è quando si effettuano degli imbottigliamenti, in accoppiamento con il sottocodice documento I (nessun documento).

I passaggi interni di olio sfuso derivanti dalla raffineria e/o frantoio aventi la stessa ragione sociale dell'impresa di confezionamento, sono di seguito trattati con i sottocodici operazione T ed S.

Con il codice operazione P vengono catalogate anche operazioni particolari come gli sconfezionamenti (PH) e gli svuotamenti (PL).
A fronte di entrambe le operazioni occorre effettuare una registrazione di scarico del confezionato e di carico dello sfuso. L'olio sfuso derivante da sconfezionamento è di tipo B, mentre quello derivante da svuotamento conserva la tipologia originale.

Per questo tipo di operazioni sono richiesti documenti giustificativi particolari: il verbale dell'organo di controllo per gli sconfezionamenti e la dichiarazione giustificativa di parte per gli svuotamenti; si vedano i capitoli appositi nella descrizione dei sottocodici documenti (H e L).

2.13) SOTTOCODICE OPERAZIONE S: Trasferimento da frantoio interno

Questo codice viene utilizzato solo per i carichi di olio sfuso proveniente da raffineria avente stessa ragione sociale dell'impresa.

L'olio sfuso preso in carico sui registri dell'aiuto al consumo con questo codice registrazione s'intende già di proprietà dell'impresa mista frantoio/confezionatore).
In caso di controllo l'impresa deve esibire i documenti di acquisto.

Si ricorda che gli acquisti di olio sfuso destinati al confezionamento devono essere registrati secondo le modalità previste per gli acquisti.

2.14) SOTTOCODICE OPERAZIONE S: Trasferimento da raffineria interna o autoproduzione di imballaggi

Questo codice viene utilizzato solo per i carichi di olio sfuso provenienti da raffineria avente stessa ragione sociale dell'impresa oppure per i carichi di imballaggi autoprodotti.

L'olio sfuso preso in carico sui registri dell'aiuto al consumo con questo codice registrazione s'intende già di proprietà dell'impresa mista (raffineria/confezionatrice).
In caso di controllo, l'impresa deve esibire i documenti di acquisto.

3) DESCRIZIONE SOTTOCODICI DOCUMENTI

3.1) SOTTOCODICE DOCUMENTO A: Autobolla di accompagnamento

L'autobolla di accompagnamento si riferisce al documento accompagnatorio di merce trasferita da un soggetto esonerato dall'emissione della bolla di accompagnamento ove il trasferimento avvenga a cura di soggetti non esonerati (chiaramente saranno questi ultimi ad emettere l'autobolla).

Le caratteristiche di questo documento sono uguali a quelle della normale bolletta di accompagnamento (vedasi sottocodice documento B).

3.2) SOTTOCODICE DOCUMENTO B: Bolla di accompagnamento

La B.A. è il documento che accompagna la merce viaggiante dal luogo di partenza a quello di destinazione, prevista dal DPR 627 del 06/10/78, dal DM 29/11/78 (Norme di attuazione del DPR 627) e sucessive modificazioni e integrazioni legislative e ministeriali.

Si ricorda che questo documento dovrà contenere, oltre a quello prestampato dalla tipografia, un numero progressivo attribuito dal soggetto emittente che verrà annotato sui registri dell'aiuto al consumo.

3.3) SOTTOCODICE DOCUMENTO C: Bolletta doganale di importazione/esportazione

Il documento, redatto a norma di legge su appositi modelli, deve essere vistato dall'autorità doganale assumendo così valore di bolletta doganale attestante l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti o l'adempimento delle formalità prescritte in relazione alle diverse destinazioni doganali date alle merci.
La bolletta, consegnata all'operatore, è il solo documento che comprova il pagamento dei diritti o l'adempimento delle formalità di importazione o esportazione.

Tale documento giustifica qualsiasi tipo di operazione, definitiva o temporanea, di importazione e/o di esportazione.

Provvisoriamente, in sostituzione di tale documento, l'impresa può utilizzare un documento equivalente rilasciato dalla dogana.

3.4) SOTTOCODICE DOCUMENTO E: Fattura accompagnatoria

Tale documento può essere utilizzato in sostituzione della bolla di accompagnamento.
Deve pertanto contenere sia gli elementi della fattura che quelli della bolla di accompagnamento.
Su tale documento dovrà essere riportato, oltre a quello prestampato dalla tipografia, un numero progressivo attribuito dal soggetto emittente che verrà annotato sui registri dell'aiuto al consumo.

3.5) SOTTOCODICE DOCUMENTO F: Autofattura

L'autofattura è il solo documento da utilizzare per l'acquisto di olio da produttori esonerati che hanno anche effettuato il trasporto delle merce. Ove il trasporto avvenga a cura di soggetti non esonerati, può essere utilizzata l'autofattura accompagnatoria in sostituzione della autobolla di accompagnamento.

L'autofattura può anche essere utilizzata per giustificare l'acquisto di merce già presente in azienda in conto deposito o lavorazione e già presa in carico con i relativi codici. Per tale motivo è necessario uno scarico di storno (codici registrazione HF o IF).

L'autofattura deve inoltre essere emessa in caso di cessioni gratuite di olio confezionato a diretti consumatori o in caso di autoconsumo.

3.6) SOTTOCODICE DOCUMENTO G: Fattura (per l'acquisto di merce già in azienda)

La registrazione della fattura è contemplata solo quando la merce è già depositata presso i magazzini dell'impresa confezionatrice: il documento dovrà certificare il solo passaggio di proprietà mentre quello di possesso è già stato certificato all'atto dell'ingresso della merce in conto deposito o lavorazione.

A fronte di una registrazione di acquisto di merce già giacente in magazzino, dovrà contestualmente essere effettuata una registrazione di scarico dello stesso tipo e quantità di merce dal registro apposito.

3.7) SOTTOCODICE DOCUMENTO H: Verbale di sconfezionamento redatto da Pubblico Ufficiale

Trattasi di verbale che attesta l'avvenuto sconfezionamento, autorizzato dall'A.I.M.A., di un quantitativo di olio confezionato precedentemente uscito ed immesso sul mercato.

L'operazione di sconfezionamento viene presenziata da funzionari dell'organo di controllo preposto.

La registrazione di detto documento comporta la scrittura dell'eventuale numero del verbale e della data di chiusura dello stesso nelle apposite colonne del registro.

3.8) SOTTOCODICE DOCUMENTO I: Nessun documento

Si utilizza questo sottocodice quando l'operazione da registrare non comporta il riferimento ad alcun documento, come, ad esempio le miscelazioni e i confezionamenti.

3.9) SOTTOCODICE DOCUMENTO K: Lettera di rinuncia allo svincolo della cauzione

E' il documento che consente all'impresa di effettuare le registrazioni necessarie a trasformare da tipo B in tipo A i quantitativi di olio importato.

La registrazione di detto documento comporta la scrittura nelle apposite colonne del registro della data della lettera e del numero identificativo del certificato A.I.M.A. di importazione.

3.10) SOTTOCODICE DOCUMENTO L: Dichiarazione giustificativa di svuotamento o di parte e verbale di prelievo campioni

Le dichiarazioni di parte, la dichiarazione giustificativa di svuotamento ed il verbale di prelievo campioni redatto dall'organismo di controllo sono i documenti che

consentono all'impresa di effettuare le registrazioni necessarie a giustificare rispettivamente:

- eventi straordinari che provocano perdite di lavorazione o rotture;
- l'avvenuto svuotamento di partite di olio confezionato non ancora immesse sul mercato;
- le operazioni connesse con il prelievo campioni da parte dell'organismo di controllo.

3.11) SOTTOCODICE DOCUMENTO N: Registro dei corrispettivi

Il registro dei corrispettivi viene utilizzato per registrare globalmente, cioè al lordo dell'IVA, i corrispettivi conseguiti in ciascun giorno per vendite di beni al dettaglio in locali aperti al pubblico, in spacci interni, per corrispondenza od in forma ambulante.
I corrispettivi sono distinti secondo l'aliquota.

Su questo registro, oltre ai dati richiesti ai fini IVA, devono essere riportate anche le **quantità di olio** vendute a diretti consumatori, distinguendo su due colonne i quantitativi venduti in partite inferiori o uguali a 20 litri da quelli venduti in partite superiori a 20 litri.

Questo documento viene citato solo nei casi di cessioni a diretti consumatori (Sottocodice Operazione CN) per vendite al dettaglio di partite inferiori o uguali ai 20 litri.

3.12) SOTTOCODICE DOCUMENTO O: Denuncia di furto.

E' la **denuncia** presentata all'autorità di polizia e, dalla stessa vidimata, che attesta l'avvenuto furto di prodotti o materiali di proprietà dell'impresa confezionatrice.

Ai fini della registrazione dell'avvenuto furto, si dovrà riportare sul registro di scarico interessato, gli estremi della denuncia e la sua data.

3.13) SOTTOCODICE DOCUMENTO P: Verbale redatto da Pubblico Ufficiale/Documento

Con tale sottocodice documento si identificano:

- il verbale di verifica redatto da parte di organi di controllo nel quale si attesti una giacenza di magazzino diversa da quella contabile;
- un documento precedentemente registrato con quantità errate.

3.14) SOTTOCODICE DOCUMENTO R: Modello "F"

Trattasi di documento attestante l'avvenuta molitura di una partita di olive acquistata dal frantoio annesso all'impresa confezionatrice ed operante con la stessa ragione sociale.

Gli estremi del suddetto **modello F** (numero e data) devono essere indicati sul registro di carico degli oli sfusi insieme alle generalità del produttore delle olive.

3.15) SOTTOCODICE DOCUMENTO V: Registro sezionale/ricevuta fiscale/scontrino fiscale

L'uso del **registro sezionale** o della **ricevuta fiscale** o dello **scontrino fiscale** è limitato alle vendite al dettaglio di olio confezionato in partite superiori a 20 litri ed è alternativo all'emissione e alla registrazione della bolla o fattura accompagnatoria.

Il **registro sezionale** deve essere vidimato e deve contenere i dati richiesti dalla normativa comunitaria nel caso di vendite al dettaglio per quantitativi superiori a 20 litri; numero e data dello scontrino, cognome e nome del cliente, indirizzo completo (via, comune, provincia), tipo (A o B), quantità e qualità di olio, tipo della confezione.

L'insieme delle **ricevute fiscali** utilizzate nella vendita ambulante è **equivalente** al **registro sezionale** per le vendite a diretti consumatori di quantitativi superiori a 20 litri.
Su ogni **ricevuta fiscale** devono essere **riportati i dati** previsti dalla normativa sopra indicati.

Le imprese che optano per l'uso del sezionale sono tenute a riportare, sul registro di scarico del confezionato, i quantitativi globali giornalieri, distinti per tipo, qualità e quantità di olio, tipo di confezione.

In alternativa le imprese possono riportare le singole operazioni di vendita, partita per partita, con riferimento allo **scontrino fiscale** o **ricevuta fiscale** ed annotando i dati anagrafici dell'acquirente direttamente sul registro di scarico del confezionato.

ALLEGATO 2/*A*

TABELLE DEI CODICI DI REGISTRAZIONE AMMESSI PER I REGISTRI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ RELATIVA AL REGIME DI AIUTO AL CONSUMO DI OLIO DI OLIVA

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CODICI DI REGISTRAZIONE - REGISTRO DI CARICO OLII SFUSI

DOCUMENTI OPERAZIONI		AUTO BOLLA	BOLLA DI ACCOMP.TO	BOLLA DI IMPORTAZ	FATTURA ACCOMPAG.	AUTO FATTURA	FATTURA	VERBALE SCONFEZ. REDAT P U.	NESSUN DOCUMENTO	LETTERA RINUNCIA SVINCOLO	DICHIARAZ GIUSTIFIC SVUOTAMEN	VERBALE PU/ DOCUMENTO	MODELLO F
		A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	P	R
ACQUISTO DI OLIO SFUSO	A	AA	AB	AC	AE	AF	AG						
TRASFERIMENTO DEP/STAB	B		BB						BI				
RESO MERCI	E		EB		EE								
RETTIFICA CONTABILE	F											FP	
RESTITUZIONE OLIO PROPRIO IN C/LAV. PRESSO TERZI	G		GB		GE		GG						
OLIO DI TERZI IN CONTO DEPOSITO	H	HA	HB										
OLIO DI TERZI IN CONTO LAVORAZIONE	I	IA	IB										
MISCELAZIONI	M								MI				
RESTITUZIONE DAL CONFEZIONAMENTO DI ALTRI PRODOTTI	N		NB						NI				
PASSAGGI INTERNI	P							PH		PK	PL		
TRASFERIMENTI DA FRANTOIO INTERNO	S		SB										SR
TRASFERIMENTI DA RAFFINERIA INTERNA	T		TB										

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CODICI DI REGISTRAZIONE - REGISTRO DI SCARICO OLII SFUSI

DOCUMENTI / OPERAZIONI		BOLLA DI ACCOMP.TO	BOLLA DI ESPORTAZ	FATTURA ACCOMPAG.	AUTO FATTURA	FATTURA	NESSUN DOCUMENTO	LETTERA RINUNCIA SVINCOLO	DICHIARAZ. GIUSTIFIC. DI PARTE	REGISTRO CORRISPET	DENUNCIA FURTO	VERBALE PU/ DOCUMENTO
		B	C	E	F	G	I	K	L	N	O	P
TRASFERIMENTO DEP/STAB	B	BB					BI					
CESSIONE DI OLIO SFUSO	C	CB	CC	CE		CG				CN		
RESO MERCI	E	EB		EE								
FURTI/CALI NAT PERDITE LAVOR.	F						FI		FL		FO	FP
OLIO PROPRIO IN CONTO LAVOR PRESSO TERZI	G	GB										
REST. OLIO DI TERZI IN CONTO DEPOSITO	H	HB		HE	HF	HG						
REST. OLIO DI TERZI IN CONTO LAVORAZIONE	I	IB		IE	IF	IG						
MISCELAZIONI	M						MI					
CONFEZIONAM. ALTRI PRODOTTI	N	NB					NI					
PASSAGGI INTERNI	P						PI	PK				

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CODICI DI REGISTRAZIONE - REGISTRO DI CARICO IMBALLAGGI

DOCUMENTI OPERAZIONI		BOLLA DI ACCOMP.TO	BOLLA DI IMPORTAZ	FATTURA ACCOMPAG.	AUTO FATTURA	FATTURA	VERBALE SCONFEZ REDAT. PU	NESSUN DOCUMENTO	DICHIARAZ GIUSTIFIC SVUOTAMEN	VERBALE PU/ DOCUMENTO
		B	C	E	F	G	H	I	L	P
ACQUISTO DI IMBALL.	A	AB	AC	AE	AF	AG				
TRASFERIMENTO DEP/STAB	B	BB								
PRESTITO O RESO MERCI	E	EB		EE						
RETTIFICA CONTABILE	F									FP
RESTIT. MERCE PROPRIA IN C/LAV PRESSO TERZI	G	GB		GE		GG				
MERCE DI TERZI IN CONTO DEPOSITO	H	HB								
MERCE DI TERZI IN CONTO LAVOR.	I	IB								
RESTITUZIONE DA CONFEZIONAMENTO ALTRI PRODOTTI	N	NB						NI		
PASSAGGI INTERNI	P								PL	
TRASFERIMENTI DA FABBRICA IMBALLAGGI INTERNA	T	TB								

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CODICI DI REGISTRAZIONE
REGISTRO DI CARICO OLII CONFEZIONATI

DOCUMENTI / OPERAZIONI		BOLLA DI ACCOMP.TO	BOLLA DI IMPORTAZ	FATTURA ACCOMPAG.	AUTO FATTURA	FATTURA	NESSUN DOCUMENTO	VERBALE PU/ DOCUMENTO
		B	C	E	F	G	I	P
ACQUISTO DI OLIO CONFEZIONATO	A	AB	AC	AE	AF	AG		
TRASFERIMENTO DEP/STAB EST.	B	BB						
RESO MERCI	E	EB		EE				
RETTIFICA CONTABILE	F							FP
MERCE PROPRIA IN CONTO LAVORAZIONE PRESSO TERZI	G	GB		GE				
MERCE DI TERZI IN CONTO DEPOSITO	H	HB						
PASSAGGI INTERNI	P						PI	

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CODICI DI REGISTRAZIONE - REGISTRO DI SCARICO OLII CONFEZIONATI

DOCUMENTI / OPERAZIONI		BOLLA DI ACCOMP.TO	BOLLA DI ESPORTAZ	FATTURA ACCOMPAG	AUTO FATTURA	FATTURA	VERBALE SCONFEZ. REDAT.P.U	DICHIARAZ. GIUSTIFIC. DI PARTE	REGISTRO DEI CORRISPETTIVI	DENUNCIA FURTO	VERBALE PU/ DOCUMENTO	REG SEZIONALE O RICEVUTA O SCONTRINO FISCALE
		B	C	E	F	G	H	L	N	O	P	V
TRASFERIMENTO DEP/STAB	B	BB										
CESSIONE DI OLIO CONFEZIONATO	C	CB	CC	CE	CF				CN			CV
FURTI / PERDITE LAVORAZ./ RETTIFICHE CONTABILI	F							FL		FO	FP	
MERCE PROPRIA IN CONTO LAVORAZIONE PRESSO TERZI	G	GB										
RESTIT. MERCE DI TERZI IN CONTO DEPOSITO	H	HB		HE		HG						
RESTIT. MERCE DI TERZI IN CONTO LAVORAZ.	I	IB		IE		IG						
PASSAGGI A PUNTO VENDITA CON CONTABILITA' SEPARATA	L	LB		LE								
PASSAGGI INTERNI	P						PH	PL				

ALLEGATO 3

NORME PER LA REGISTRAZIONE DEI TABULATI MECCANOGRAFICI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO AL CONSUMO DI OLIO DI OLIVA

Disposizioni generali per la tenuta di prospetti meccanografici

Il presente manuale contiene le disposizioni a cui le aziende confezionatrici di olio di oliva si devono attenere per l'utilizzo di prospetti meccanografici come registri per la tenuta della contabilità giornaliera ai fini dell'erogazione dell'aiuto al consumo.

I tabulati meccanografici devono contenere gli stessi dati previsti per i registri manuali, salvo le eccezioni di seguito indicate per ciascuno dei registri.

Le pagine dei tabulati devono essere stampate in **triplice copia, a ricalco.**
Due copie di ciascuna pagina - prenumerata, vidimata ed utilizzata - dovranno essere allegate alla domanda di aiuto (anche eventuali pagine bianche utilizzate per allineare il modulo continuo sulla stampante o pagine annullate per qualsiasi motivo tecnico).

Insieme ai tabulati dovrà essere allegato un supporto magnetico, registrato secondo le modalità riportate in Allegato 3b, contenente i dati di tutte le registrazioni giornaliere riportate su tutti i tabulati meccanografici.
In caso di verifica da parte dell'organismo di controllo o di altri organismi autorizzati (G. di F., altri,) dovrà essere stampato un tabulato, per ogni tipo di registro, contenente le operazioni registrate fino alla data di verifica, i corrispondenti totali parziali nel mese e, laddove previsto, le corrispondenti giacenze contabili.

Su tali tabulati i funzionari preposti alla verifica apporranno le annotazioni previste.

Le registrazioni successive alla verifica saranno riportate su successivi tabulati, con continuità, a partire, per ciascun tipo di registro, da una nuova pagina.

I tabulati previsti sono i seguenti:

- tabulato CARICO OLI SFUSI
- tabulato SCARICO OLI SFUSI
- tabulato CARICO IMBALLAGGI
- tabulato SCARICO IMBALLAGGI
- tabulato CARICO OLI CONFEZIONATI
- tabulato SCARICO OLI CONFEZIONATI
- tabulato RIEPILOGATIVO OLI CONFEZIONATI USCITI E VENDUTI DALL'IMPRESA
- tabulato NUOVI FORNITORI

Le prime due righe di ciascuna pagina di ogni tabulato sono uguali per tutti i tipi di tabulato e contengono rispettivamente:

primo rigo: la ragione sociale dell'azienda riconosciuta, l'indirizzo, il comune, la sigla della provincia della sede legale, il n.ro progressivo di foglio meccanografico;

secondo rigo: la campagna di commercializzazione, il mese (numero), l'anno (ultime 2 cifre) il codice CEE-ITA e la partita IVA dell'azienda riconosciuta.

Tabulato CARICO OLI SFUSI

Il tabulato si compone di 2 tipi di pagina i cui modelli sono riportati in Allegato 3a.

Un tipo pagina è dedicato alla registrazione delle operazioni giornaliere effettuate; il secondo tipo pagina contiene il riepilogo mensile.

Ciascun tipo pagina contiene alcune righe di testata e righe di dettaglio.

Formato pagina per le registrazioni giornaliere

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

Ad inizio mese, le prime righe di dettaglio devono contenere le giacenze iniziali dei tipi (A/B) e qualità (vergine, oliva raffinato, sansa di oliva raffinato, oliva, sansa di oliva) di oli sfusi.

Le descrizioni delle qualità di olio corrispondenti a:

- oliva raffinato
- sansa di oliva raffinato
- sansa di oliva

si devono abbreviare con:

- **oliva raff.**
- **sansa raff.**
- **sansa**

Solo sulla prima riga relativa alle giacenze deve essere indicata la descrizione **"Riepilogo giacenze inizio mese"** (in sostituzione dei dati previsti per "registrazione" e "documento").

Per la registrazione delle giacenze si deve utilizzare una riga per ogni tipo e qualità di olio sfuso effettivamente giacente.

Le righe devono essere raggruppate per tipo di olio e deve essere registrata una riga di totale parziale per tipo di olio.

Di seguito alla registrazione delle giacenze, si registrano le righe di dettaglio corrispondenti alle operazioni di carico effettuate nel mese, incolonnando i dati secondo le indicazioni previste nella testata di pagina.

I dati descrittivi dell'operazione sono gli stessi previsti dalle norme di compilazione dei registri manuali.

Qualora un'operazione riguardi più di un tipo o qualità di olio sfuso, non si devono ripetere i dati comuni all'operazione su tutte le righe necessarie per descrivere gli oli oggetto dell'operazione.

Tra un'operazione e la successiva deve essere lasciata una sola riga vuota.

Qualora, per le registrazioni delle operazioni del mese, sia necessario utilizzare una nuova pagina, questa conterrà la stessa testata della pagina precedente, salvo incrementare il n.ro di pagina.

In tal caso, sulla pagina completata non si deve effettuare alcuna registrazione di totale di fine pagina, nè, sulla nuova pagina, si deve effettuare alcuna operazione di riporto.

Formato pagina per il RIEPILOGO MENSILE

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

Per ciascun tipo e qualità di olio sfuso si registra una riga, secondo il formato previsto nella testata, contenente la quantità totale mensile presa in carico (comprensiva dell'eventuale giacenza di inizio mese), la quantità totale scaricata ed il valore finale della giacenza.

Le righe devono essere raggruppate per tipo di olio e deve essere registrata una riga di totale parziale per tipo di olio.

I dati registrati nella colonna contenente la giacenza devono corrispondere a quelli che si registreranno come giacenze iniziali nel mese successivo.

Tabulato SCARICO OLI SFUSI

Il tabulato si compone di due tipi di pagina i cui modelli sono riportati in Allegato 3a.

Un tipo di pagina è dedicato alla registrazione delle operazioni giornaliere effettuate; il secondo tipo di pagina contiene il riepilogo mensile.

Ciascun tipo di pagina contiene alcune righe di testata e righe di dettaglio.

Formato pagina per le registrazioni giornaliere

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

Di seguito alle righe di testata, si registrano le righe di dettaglio corrispondenti alle operazioni di scarico effettuate nel mese, incolonnando i dati secondo le indicazioni previste nella testata di pagina.
I dati descrttivi dell'operazione sono gli stessi previsti dalle norme di compilazione dei registri manuali.

La tecnica di registrazione per tali righe di dettaglio è identica a quella già descritta per le righe di dettaglio del tabulato di Carico Oli Sfusi.

Formato pagina per il RIEPILOGO MENSILE

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

Per ciascun tipo e qualità di olio sfuso si registra una riga, secondo il formato previsto nella testata, contenente la quantità totale mensile avviata al confezionamento, la quantità mensile totale ceduta a terzi, la quantità mensile totale scaricata per altre destinazioni e la quantità complessiva scaricata.
Le righe devono essere raggruppate per tipo di olio e deve essere registrata una riga di totale parziale per tipo di olio.

I dati riportati nella colonna "TOTALE" devono corrispondere a quelli registrati nella colonna "TOTALE SCARICO" del riepilogo mensile del tabulato di Carico Oli Sfusi.

Tabulato CARICO IMBALLAGGI

Il tabulato si compone di due tipi di pagina i cui modelli sono riportati in Allegato 3a.

Un tipo pagina è dedicato alla registrazione delle operazioni giornaliere effettuate; il secondo tipo pagina contiene il riepilogo mensile.

Ciascun tipo pagina contiene alcune righe di testata e righe di dettaglio.

Formato per le registrazioni giornaliere

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

Ad inizio mese le prime righe di dettaglio devono contenere le giacenze iniziali dei vari tipi di confezione.

Solo sulla prima riga - relativa alle giacenze - deve essere indicata la descrizione "Riepilogo Giacenze Inizio Mese" (in sostituzione dei dati previsti per la "registrazione" e "documento".

I materiali utilizzabili per le confezioni sono, nell'ordine: **vetro, latta, plastica, terracotta, carta.**

Deve essere effettuata una riga di registrazione per ogni materiale-volume giacente.

La sequenza di tali registrazioni deve avvenire secondo l'ordine sopra indicato per quanto riguarda i vari materiali e, nell'ambito dello stesso materiale, per valori crescenti del volume della confezione.

Di seguito alla registrazione delle giacenze, si registrano le righe di dettaglio corrispondenti alle operazioni di carico effettuate nel mese, incolonnando i dati secondo le indicazioni previste nella testata di pagina.

I dati descrttivi dell'operazione sono gli stessi previsti dalle norme di compilazione dei registri manuali.

Qualora l'operazione riguardi più di un tipo di confezione, non si devono riportare i dati comuni all'operazione su tutte le righe necessarie per descrivere le confezioni oggetto dell'operazione.

In tal caso, la sequenza delle registrazioni deve avvenire secondo l'ordine già descritto per la registrazione delle giacenze iniziali.

Tra un'operazione e la successiva deve essere lasciata una sola riga vuota.

Qualora, per le registrazioni delle operazioni del mese, sia necessario utilizzare una nuova pagina, questa conterrà la stessa testata della pagina precedente, salvo incrementare il numero di pagina.

In tal caso, sulla pagina completata non si deve effettuare alcuna registrazione di totale di fine pagina, nè sulla nuova pagina si deve effettuare alcuna operazione di riporto.

Formato pagina per il RIEPILOGO MENSILE

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

Per ciascun tipo di confezione si registra una riga, secondo il formato previsto nella testata, contenente la quantità totale mensile presa in carico (comprensiva dell'eventuale giacenza di inizio mese), la quantità totale mensile scaricata ed il valore finale della giacenza.

La sequenza di tali registrazioni deve avvenire secondo l'ordine già descritto per la registrazione delle giacenze iniziali.

I dati registrati nella colonna contenente la giacenza devono corrispondere a quelli che si registreranno come giacenze iniziali nel mese successivo.

Tabulato SCARICO IMBALLAGGI

Il tabulato si compone di due tipi di pagina i cui modelli sono riportati in Allegato 3a.

Un tipo di pagina è dedicato alla registrazione delle operazioni giornaliere effettuate; il secondo tipo di pagina contiene il riepilogo mensile.

Ciascun tipo pagina contiene alcune righe di testata e righe di dettaglio.

Formato per le registrazioni giornaliere

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

Di seguito alle righe di testata si registrano le righe di dettaglio corrispondenti alle operazioni di scarico effettuate nel mese, incolonnando i dati secondo le indicazioni previste nella testata di pagina.
I dati descrttivi dell'operazione sono gli stessi previsti dalle norme di compilazione dei registri manuali.

La tecnica di registrazione per tali righe di dettaglio è identica a quella già descritta per le righe di dettaglio del tabulato di Carico Imballaggi.

Formato pagina per il RIEPILOGO MENSILE

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

Per ciascun tipo di confezione si registra una riga, secondo il formato previsto nella testata, contenente la quantità totale mensile avviata al confezionamento, la quantità mensile totale scaricata per altre destinazioni ed infine la quantità complessiva scaricata.

La sequenza delle registrazioni deve avvenire secondo l'ordine già descritto per le registrazioni delle giacenze iniziali nel tabulato di Carico Imballaggi.

I dati riportati nella colonna "TOTALE" devono corrispondere a quelli registrati nella colonna "TOTALE SCARICO" del riepilogo mensile del tabulato di Carico Imballaggi.

Tabulato CARICO OLI CONFEZIONATI

Il tabulato si compone di 4 tipi di pagina i cui modelli sono riportati in Allegato 3a.

Un tipo pagina è dedicato alla registrazione delle operazioni giornaliere effettuate.

Gli altri 3 tipi pagina si riferiscono rispettivamente a:

- riepilogo mensile totale carico
- riepilogo mensile totale scarico
- giacenza fine mese

Ciascun tipo pagina contiene alcune righe di testata e righe di dettaglio.

Formato pagina per le registrazioni giornaliere

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

Ad inizio mese le prime righe di dettaglio devono contenere le giacenze iniziali dei vari oli confezionati, distinte per tipo (A/B) e quantità (vergine, oliva, sansa di oliva) di olio confezionato e tipo (materiale e volume) di confezione.

La qualità "sansa di oliva" si abbrevia con "**sansa**".

I materiali delle confezioni sono gli stessi previsti per gli imballaggi: vetro, latta, plastica, terracotta e carta.

Solo sulla prima riga, relativa alla registrazione delle giacenze iniziali, si dovrà indicare la descrizione "riepilogo giacenze inizio mese" (in sostituzione dei dati previsti per "registrazione" e "documento").

Le registrazioni delle giacenze dovranno essere raggruppate per tipo e qualità di olio, con registrazione dei rispettivi totali parziali.

Nell'ambito dello stesso tipo e qualità di olio, le registrazioni devono essere ordinate secondo i materiali (nella sequenza già descritta per gli imballaggi) e per valori crescenti dei volumi delle confezioni.

Di seguito alla registrazione delle giacenze, si registrano le righe di dettaglio corrispondenti alle operazioni di carico effettuate nel mese, incolonnando i dati secondo le indicazioni previste nella testata di pagina.

I dati descrittivi dell'operazione sono gli stessi previsti dalle norme di compilazione dei registri manuali.

Qualora un'operazione riguardi più di un tipo e qualità di olio o più di un tipo di confezione, non si devono ripetere i dati comuni all'operazione su tutte le righe necessarie per descrivere gli oli oggetto dell'operazione.

Tra un'operazione e la successiva deve essere lasciata una sola riga vuota.

Qualora, per le registrazioni delle operazioni del mese, sia necessario utilizzare una nuova pagina, questa conterrà la stessa testata della pagina precedente salvo incrementare il numero di pagina.

In tal caso, sulla pagina completata non si deve effettuare alcuna registrazione di totale di fine pagina, nè, sulla nuova pagina si deve effettuare alcuna operazione di riporto.

Formato pagina per il RIEPILOGO MENSILE - TOTALE CARICO

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

Per ciascun tipo di olio (A/B) e per ciascun tipo di confezione (distinta per materiale e volume) si registra una riga, secondo il formato previsto nella testata, contenente la qualità totale mensile di olio vergine confezionato, la quantità totale mensile di olio di oliva confezionato, la quantità totale mensile di olio di sansa confezionato ed infine la quantità complessiva mensile di olio confezionato.

Tutte le quantità sopra indicate si riferiscono naturalmente ai carichi del mese comprensivi di eventuali giacenze di inizio mese.

Le registrazioni devono essere raggruppate per tipo di olio (A/B) e, nell'ambito dello stesso tipo di olio, ordinate per materiale e volume crescente della confezione.

Si deve registrare, per ciascun tipo di olio, una riga di totale parziale.

A tale riga si devono eventualmente aggiungere altre **2 righe "speciali"** contenenti i sub-totali parziali corrispondenti ai "passaggi interni nel mese" e/o "altre operazioni nel mese" (diverse dai passaggi interni).

Tali righe di sub-totali corrispondono ad una classificazione delle operazioni di carico avvenute effettivamente nel mese, secondo le due tipologie.

Formato pagina per il RIEPILOGO MENSILE TOTALE CARICO

Tale tabulato ha il solo scopo di facilitare la comprensione del successivo tabulato "Giacenza Fine Mese".

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

La tecnica di registrazione per le quantità di olio confezionato scaricato nel mese è identica a quella già descritta per le righe di dettaglio del "RIEPILOGO MENSILE TOTALE CARICO", con la differenza che, in questo caso, non si devono registrare righe "speciali" di sub-totali parziali.

Formato pagina per GIACENZA FINE MESE

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

La tecnica di registrazione per le quantità di oli confezionati giacenti a fine mese è identica a quella già descritta per le righe di dettaglio del "RIEPILOGO MENSILE TOTALE SCARICO".

I dati registrati su tale tabulato devono corrispondere a quelli che si registreranno come giacenze iniziali nel mese successivo.

Tabulato SCARICO OLI CONFEZIONATI

Il tabulato si compone di due tipi di pagina i cui modelli sono riportati in Allegato 3a.

Un tipo di pagina è dedicato alla registrazione delle operazioni giornaliere effettuate; il secondo tipo di pagina contiene il riepilogo mensile.

Ciascun tipo di pagina contiene alcune righe di testata e righe di dettaglio.

Formato pagina per le registrazioni giornaliere

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

Di seguito alle righe di testata, si registrano le righe di dettaglio corrispondenti alle operazioni di scarico di oli confezionati effettuate nel mese, secondo il formato previsto nella testata di pagina.

I dati descrttivi dell'operazione sono gli stessi previsti dalle norme di compilazione dei registri manuali.

La tecnica di registrazione per tali righe di dettaglio è identica a quella già descritta per le righe di dettaglio del tabulato di Carico Oli Confezionati.

In particolare, è opportuno sottolineare che, nella colonna intestata "NOMINATIVO - PROV." deve essere registrato, quando previsto dalla normativa, sia il nominativo dell'acquirente sia la sigla della provincia di residenza (o la sigla dello stato estero per gli acquirenti stranieri).

Inoltre, se necessario, i dati relativi al nominativo del destinatario possono esere registrati utilizzando una o due sotto-righe; in particolare, per descrivere in modo completo i dati anagrafici dell'acquirente nel caso di vendite a diretti consumatori per quantità superiori ai 20 litri, nell'ambito, comunque, della stessa colonna.

Formato pagina per il RIEPILOGO MENSILE

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

La tecnica di registrazione per le quantità totali mensili di olio confezionato scaricato è identica a quella già descritta per le righe di dettaglio del tabulato CARICO OLI CONFEZIONATI - RIEPILOGO MENSILE TOTALE CARICO.

In questo caso, in aggiunta alle righe i totale parziale per tipo di olio (A/B) si devono registrare 2 righe "speciali" contenenti i sub-totali parziali corrispondenti rispettivamente a totale di olio confezionato "VENDUTO A TERZI" e al totale di olio confezionato scaricato per "ALTRE DESTINAZIONI" (diverso dalle vendite a terzi).

I valori riportati nelle righe "speciali" "VENDUTO A TERZI" devono corrispondere ai valori che si registrano sul tabulato riepilogativo Oli Confezionati Usciti e Venduti dall'Impresa.

In particolare, il totale complessivo dell'olio confezionato di tipo "A" venduto a terzi determina la quantità di olio oggetto della domanda di pagamento dell'aiuto al consumo.

Tabulato riepilogativo OLI CONFEZIONATI USCITI E VENDUTI DALL'IMPRESA

Il tabulato si compone di 1 tipo di pagina.

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

I dati descrittivi dell'operazione sono gli stessi previsti dalle norme di compilazione dei registri manuali.

In particolare, per ciascuno stabilimento e deposito si registra, secondo il formato previsto nella testata, una riga per ogni tipo di olio (A/B) contenente i totali mensili delle quantità di olio confezionato venduto a terzi ed uscito dallo stabilimento/deposito, distinti per qualità, ed il corrispondente totale complessivo.

Si devono inoltre registrare le righe di totale generale (per tipo di olio) corrispondenti alle quantità globali di olio confezionato venduto a terzi ed uscito dall'impresa.

Tabulato NUOVI FORNITORI

Il tabulato si compone di un tipo pagina.

Le righe di testata sono quelle previste sul corrispondente modello di pagina riportato in allegato.

Righe di dettaglio

Per ciascun nuovo fornitore di oli confezionati, nell'ambito della campagna di commercializzazione, si registra, secondo il formato previsto nella testata, una riga contenente.

- n.ro progressivo di inserimento in elenco (nell'ambito della campagna)
- partita IVA del fornitore
- ragione sociale del fornitore
- sede legale del fornitore, completa di indirizzo, comune, sigla provincia, stato (per i fornitori stranieri).

  Se necessario, l'indicazione del comune e dello stato estero si possono effettuare su 1 o 2 sotto-righe, nell'ambito, comunque, della stessa colonna.

ALLEGATO 3/*A*

MODELLI DEI TIPI DI PAGINA AMMESSI PER I PROGETTI MECCANOGRAFICI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO AL CONSUMO

AZIENDA FOGLIO:

CAMPAGNA: MESE: ANNO: C E E / I T A: P.IVA:

TABULATO CARICO OLI SFUSI STAB/DEP: SITO IN: PAG.
RIEPILOGO MENSILE

O L I O		TOTALE CARICO (KG.)	TOTALE SCARICO (KG.)	G I A C E N Z A (KG.)
TIPO	QUALITA'			
A .. . A				
A	TOTALE			
B . .. . B				
B	TOTALE			

AZIENDA FOGLIO:

CAMPAGNA: MESE: ANNO: C E E / I T A: P.IVA:

TABULATO CARICO OLI SFUSI					STAB/DEP: SITO IN:				PAG.
REGISTRAZIONE			DOCUMENTO		D A T I D E L M I T T E N T E		O L I O		
NUMERO	GG	COD	NUMERO	DATA	N O M I N A T I V O	PARTITA IVA	TIPO	QUALITA'	QUANTITA' (KG.)
RIEPILOGO GIACENZE INIZIO MESE							A		
							...		
							A		
							A	TOTALE	
							B		
							....		
							B		
							B	TOTALE	

AZIENDA FOGLIO:

CAMPAGNA: MESE: ANNO: C E E / I T A: P.IVA:

TABULATO SCARICO OLI SFUSI STAB/DEP: SITO IN: PAG.
RIEPILOGO MENSILE

O L I O		D E S T I N A Z I O N I			T O T A L E
TIPO	QUALITA'	AVVIATO AL CONFEZIONAMENTO (KG.)	A TERZI (KG.)	ALTRE (KG.)	(KG.)
A . .... A					
A	TOTALE				
B . ... B					
B	TOTALE				

AZIENDA FOGLIO:

CAMPAGNA: MESE: ANNO: C E E / I T A: P.IVA:

TABULATO CARICO IMBALLAGGI					STAB/DEP:	SITO IN:			PAG.
REGISTRAZIONE			DOCUMENTO		D A T I D E L M I T T E N T E		C O N F E Z I O N I		
NUMERO	GG	COD	NUMERO	DATA	N O M I N A T I V O	PARTITA IVA	MATERIALE	VOLUME (LT.)	Q.TA' (N.RO)
RIEPILOGO GIACENZE INIZIO MESE									

AZIENDA: FOGLIO:

CAMPAGNA: MESE: ANNO: C E E / I T A: P.IVA:

TABULATO CARICO OLI CONFEZIONATI STAB/DEP: SITO IN: PAG. RIEPILOGO MENSILE - TOTALE CARICO						
TIPO	MATERIALE	VOLUME (LT.)	OLIO VERGINE (LITRI)	OLIO DI OLIVA (LITRI)	OLIO DI BANSA (LITRI)	TOTALE (LITRI)
A						
....						
A						
A	TOTALE					
A	PASSAGGI INTERNI NEL MESE					
A	ALTRE OPERAZIONI NEL MESE					
B						
....						
B						
B	TOTALE					
B	PASSAGGI INTERNI NEL MESE					
B	ALTRE OPERAZIONI NEL MESE					

AZIENDA: FOGLIO:

CAMPAGNA: MESE: ANNO: C E E / I T A: P.IVA

TABULATO CARICO OLI CONFEZIONATI STAB/DEP: SITO IN: PAG.

REGISTRAZIONE			DOCUMENTO		DATI DEL MITTENTE		OLIO		CONFEZIONI		QUANTITA' DI OLIO (LT.)
NUMERO	GG	COD	NUMERO	DATA	NOMINATIVO	PARTITA IVA	TIPO	QUALITA'	MATERIALE	VOL. (LT.)	
RIEPILOGO GIACENZE INIZIO MESE							A	VERGINE			
							..	....			
							A	VERGINE			
							A	VERGINE	TOTALE		
							A	OLIVA			
							.	....			
							A	OLIVA			
							A	OLIVA	TOTALE		
							A	SANSA			
							.	..... .			
							A	SANSA			
							A	SANSA	TOTALE		

AZIENDA FOGLIO

CAMPAGNA: MESE: ANNO: C E E / I T A: P.IVA:

TABULATO CARICO OLI CONFEZIONATI STAB/DEP: SITO IN: PAG
GIACENZA FINE MESE

TIPO	MATERIALE	VOLUME (LT.)	OLIO VERGINE (LITRI)	OLIO DI OLIVA (LITRI)	OLIO DI SANSA (LITRI)	TOTALE (LITRI)
A						
.						
A						
A	TOTALE					
B						
.						
B						
B	TOTALE					

AZIENDA FOGLIO

CAMPAGNA: MESE: ANNO: C E E / I T A: P.IVA:

TABULATO CARICO OLI CONFEZIONATI STAB/DEP: SITO IN: PAG RIEPILOGO MENSILE - TOTALE SCARICO						
TIPO	MATERIALE	VOLUME (LT.)	OLIO VERGINE (LITRI)	OLIO DI OLIVA (LITRI)	OLIO DI SANSA (LITRI)	TOTALE (LITRI)
A						
.						
A						
A	TOTALE					
B						
. ..						
B						
B	TOTALE					

AZIENDA FOGLIO:

CAMPAGNA: MESE: ANNO: C E E / I T A: P.IVA:

TABULATO SCARICO OLI CONFEZIONATI STAB/DEP: SITO IN: PAG
RIEPILOGO MENSILE

TIPO	MATERIALE	VOLUME (LT.)	OLIO VERGINE (LITRI)	OLIO DI OLIVA (LITRI)	OLIO DI SANSA (LITRI)	TOTALE (LITRI)
A						
....						
A						
A	TOTALE					
A	VENDUTO A TERZI					
A	ALTRE DESTINAZIONI					
B						
....						
B						
B	TOTALE					
B	VENDUTO A TERZI					
B	ALTRE DESTINAZIONI					

AZIENDA: FOGLIO:

CAMPAGNA: MESE: ANNO: C E E / I T A: P.IVA:

TABULATO RIEPILOGATIVO DEGLI OLI CONFEZIONATI USCITI E VENDUTI DALL'IMPRESA PAG.

I N D I R I Z Z O S T A B I L I M E N T O / D E P O S I T O	CODICE STAB / DEP	TIPO OLIO	OLIO VERGINE (LITRI)	OLIO DI OLIVA (LITRI)	OLIO DI SANSA DI OLIVA (LITRI)	TOTALE (LITRI)
TOTALE		A B				

ALLEGATO 3/*B*

NORME DI TRASMISSIONE DATI SU SUPPORTO MAGNETICO DA PARTE DELLE AZIENDE CONFEZIONATRICI DI OLIO DI OLIVA

Generalità

Il presente documento ha lo scopo di indicare le norme a cui si devono attenere le aziende confezionatrici di olio di oliva per la trasmissione - su supporto magnetico - alla Associazione di categoria di appartenenza, di dati relativi alla documentazione allegata alle domande di aiuto al consumo.

Descrizione della procedura

Ciascuna azienda confezionatrice riconosciuta invia all'Associazione di categoria di appartenenza, insieme alla copia della domanda di aiuto e della documentazione cartacea prevista dalla normativa, uno o più supporti magnetici contenenti i seguenti archivi magnetici:

1) Archivio **"REGISTRI"** contenente tutti i dati delle operazioni riportate sui tabulati meccanografici di carico e scarico utilizzati da ciascuno stabilimento e deposito dell'azienda confezionatrice nel periodo oggetto della domanda di aiuto.

   Non si devono registrare su tale archivio i dati relativi ai registri di riepilogo mensile degli oli confezionati usciti dalle imprese.

   Per ciascuno dei registri non si devono registrare i dati relativi ai totali di pagina o del mese, mentre si devono registrare i dati di riporto dei carichi di inizio mese.

   Per la registrazione dei dati di qualsiasi registro, si utilizza sempre lo stesso tracciato record valorizzando i campi corrispondenti ai dati previsti per ciascun tipo di registro.

2) Archivio **"FORNITORI"** contenente i dati relativi ai nuovi fornitori di oli sfusi, di imballaggi ed oli confezionati per il periodo oggetto della domanda di aiuto.

   Gli archivi sopra indicati devono essere registrati secondo le modalità tecniche di seguito riportate.

Descrizione del tracciato record dell'archivio "REGISTRI"

PROGR. CAMPO	POSIZIONE DI CAMPO	DESCRIZIONE	FORMATO
1.	1 - 1	Filler	Alfanumerico
2.	2 - 5	Codice CEE-ITA progr. nazionale	Numerico
3.	6 - 7	Codice CEE-ITA sigla Provincia	Alfanumerico
4.	8 - 10	Codice CEE-ITA progr.provinciale	Numerico
5.	11 - 11	Tipo stabilimento/deposito STABILIMENTO = S DEPOSITO = D	Alfanumerico
6.	12 - 13	Progr. di stabilimento/deposito	Numerico
7.	14 - 17	Campagna della domanda aiuto (nella forma AAAA)	Numerico
8.	18 - 23	Data inizio periodo dom. aiuto (nella forma GGMMAA)	Numerico
9.	24 - 29	Data fine periodo domanda aiuto (nella forma GGMMAA)	Numerico
10.	30 - 31	Mese di registrazione	Numerico
11.	32 - 33	Anno di registrazione	Numerico
12.	34 - 34	Categoria merceologica del movimento OLI SFUSI = 1 IMBALLAGGI = 2 OLI CONFEZIONATI = 3	Numerico
13.	35 - 35	Tipo di movimento CARICO = 1 SCARICO = 2	Numerico
14.	36 - 40	N.ro progressivo registrazione nell'ambito del registro e della campagna	Numerico
15.	41 - 42	Giorno di registrazione del movimento	Numerico

PROGR. CAMPO	POSIZIONE DI CAMPO	DESCRIZIONE	FORMATO
16.	43 - 44	Codice di registrazione (valori uguali a quelli riportati sui registri)	Alfanumerico
17.	45 - 50	Data del documento fonte della registrazione (GGMMAA)	Numerico
18.	51 - 62	N.ro del documento fonte della registrazione	Alfanumerico
19.	63 - 65	Sigla provincia/Stato estero del cliente	Alfanumerico
20.	66 - 81	Partita IVA del fornitore/cliente oppure: Codice dello stabil./deposito mittente o destinatario oppure: n.ro progressivo di fornitore (da elenco nuovi fornitori)	Alfanumerico
21.	82 - 82	Tipo di olio: A o B	Alfanumerico
22.	83 - 83	Qualità di olio VERGINE = 1 OLIVA RAFFINATO = 2 SANSA DI OLIVA RAFFIN. = 3 OLIVA = 4 SANSA DI OLIVA = 5	Numerico
23.	84 - 84	Codice di materiale della della confezione VETRO = 1 LATTA = 2 PLASTICA = 3 TERRACOTTA = 4 CARTA = 5	Numerico
24.	85 - 85	Volume della confezione in litri (parte intera)	Numerico
25.	85 - 87	Volume della confezione in litri (parte decimale)	Numerico
26.	89 - 96	Quantità movimentata (parte intera)	Numerico
27.	97 - 99	Quantità movimentata (parte decimale)	Numerico

PROGR. CAMPO	POSIZIONE DI CAMPO	DESCRIZIONE	FORMATO
28.	100 - 100	Flag di registrazione rettificata NORMALE = 0 RETTIFICATA = 1	Numerico
29.	101 - 150	Filler	Alfanumerico

Le operazioni di riporto di inizio mese devono essere registrate assegnando al n.ro progressivo di registrazione ed al giorno di registrazione il valore "0" (ZERO) ed al codice di registrazione il valore "ZG".

I campi non valorizzati devono assumere il valore "0" (ZERO) se previsti numerici, oppure il valore nullo se previsti alfanumerici (carattere).

L'archivio deve essere trasmesso ordinato per valori crescenti dei seguenti campi:

Progressivo 11
" 10
" 12
" 13
" 14
" 21
" 22
" 23
" 24
" 25
" 26
" 27

Descrizione del tracciato record dell'archivio "FORNITORI"

PROGR. CAMPO	POSIZIONE CAMPO	DESCRIZIONE	FORMATO
1.	1 - 1	Filler	Alfanumerico
2.	2 - 5	Codice CEE-ITA progr. nazionale	Numerico
3.	6 - 7	Codice CEE-ITA sigla Provincia	Alfanumerico
4.	8 - 10	Codice CEE-ITA progr.provinciale	Numerico
5.	11 - 13	Filler	Alfanumerico
6.	14 - 17	Campagna domanda di aiuto (nella forma AAAA)	Numerico
7.	18 - 23	Data inizio periodo dom. aiuto (nella forma GGMMAA)	Numerico
8.	24 - 29	Data fine periodo dom. aiuto (nella forma GGMMAA)	Numerico
9.	30 - 31	Mese di registrazione	Numerico
10.	32 - 33	Anno di registrazione	Numerico
11.	34 - 38	N.ro progressivo di fornitore nell'ambito della campagna	Numerico
12.	39 - 54	Partita IVA fornitore/cliente	Alfanumerico
13.	55 - 154	Ragione sociale o denominaz. del fornitore	Alfanumerico
14.	155 - 204	Indirizzo del fornitore	Alfanumerico
15.	205 - 234	Comune residenza fornitore	Alfanumerico
16.	235 - 236	Sigla Provincia resid. fornitore	Alfanumerico
17.	237 - 262	Stato estero eventuale forn. str.	Alfanumerico
18.	263 - 270	Filler	Alfanumerico

L'archivio deve essere trasmesso ordinato per valori crescenti dei seguenti campi:

Progressivo 10
" 9
" 11

ALLEGATO 4

NORME DI TRASMISSIONE DATI SU SUPPORTO MAGNETICO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE AZIENDE CONFEZIONATRICI DI OLIO DI OLIVA

Generalità

Il presente documento ha lo scopo di indicare le norme a cui si devono attenere le Associazioni di categoria delle aziende confezionatrici di olio di oliva per la trasmissione direttamente all'AIMA di dati relativi alla documentazione che ciascuna azienda confezionatrice allega alle domande di aiuto al consumo.

Descrizione della procedura

Ciascuna Associazione di categoria riconosciuta invia all'Organismo di controllo, insieme alla copia della domanda di aiuto e della documentazione cartacea prevista dalla normativa per ciascuna azienda, uno o più supporti magnetici contenenti i seguenti archivi magnetici:

1) Archivio "REGISTRI"contenente, per ciascuna azienda che ha presentato domanda di aiuto, i dati relativi ai 6 tipi di registri contabili seguenti:

   - CARICO OLI SFUSI
   - SCARICO OLI SFUSI
   - CARICO IMBALLAGGI
   - SCARICO IMBALLAGGI
   - CARICO OLI CONFEZIONATI
   - SCARICO OLI CONFEZIONATI

2) Archivio "FORNITORI" contenente, per ciascuna azienda che ha presentato domanda di aiuto, i dati relativi ai nuovi fornitori di oli sfusi, di imballaggi e di oli confezionati per il periodo oggetto della domanda di aiuto.

Descrizione dell'archivio "REGISTRI"

Su tale archivio si devono registrare i dati di tutte le operazioni riportate su tutti i registri di carico e scarico utilizzati da ciascuno stabilimento e deposito di ciascuna azienda confezionatrice.

Non si devono registrare su tale archivio i dati relativi ai registri di RIEPILOGO MENSILE degli oli confezionati usciti dalle imprese.

Per ciascuno dei registri non si devono registrare i dati relativi ai totali di pagina o del mese, mentre si devono registrare i dati di riporto dei carichi di inizio mese.

Per la registrazione dei dati di qualsiasi registro, si utilizza sempre lo stesso tracciato record valorizzando i campi corrispondenti ai dati previsti per ciascun tipo di registro.

Descrizione del tracciato record dell'archivio "REGISTRI"

PROGR. CAMPO	POSIZIONE DI CAMPO	DESCRIZIONE	FORMATO
1.	1 - 1	Codice Associazione di categoria AICO = 1 ASSITOL OLIVA = 2 FEDEROLIO = 3 UNAPROL = 4	Numerico
2.	2 - 5	Codice CEE-ITA progr.naz.	Numerico
3.	6 - 7	Codice CEE-ITA sigla Prov.	Alfanumerico
4.	8 - 10	Codice CEE-ITA progr.prov.	Numerico
5.	11 - 11	Tipo stabilimento/deposito STABILIMENTO = S DEPOSITO = D	Alfanumerico
6.	12 - 13	Progr. stabilimento/deposito	Numerico
7.	14 - 17	Campagna domanda di aiuto (nella forma AAAA)	Numerico
8.	18 - 23	Data inizio periodo dom. aiuto (nella forma GGMMAA)	Numerico
9.	24 - 29	Data fine periodo dom. aiuto (nella forma GGMMAA)	Numerico
10.	30 - 31	Mese di registrazione	Numerico
11.	32 - 33	Anno di registrazione	Numerico
12.	34 - 34	Categoria merceologica del movimento OLI SFUSI = 1 IMBALLAGGI = 2 OLI CONFEZIONATI = 3	Numerico
13.	35 - 35	Tipo di movimento CARICO = 1 SCARICO = 2	Numerico
14.	36 - 40	N.ro progr. di registrazione nell'ambito del registro e della campagna	Numerico

PROGR. CAMPO	POSIZIONE CAMPO	DESCRIZIONE	FORMATO
15.	40 - 41	Giorno di registrazione del movimento	Numerico
16.	42 - 43	Codice di registrazione (valori uguali a quelli riportati sui registri)	Alfanumerico
17.	44 - 49	Data del documento fonte della registrazione (GGMMAA)	Numerico
18.	50 - 61	N.ro del documento fonte della registrazione	Alfanumerico
19.	62 - 64	Sigla provincia/Stato estero del cliente	Alfanumerico
20.	65 - 80	Partita IVA fornitore/cliente oppure: Codice dello stabil./deposito mittente o destinatario oppure: n.ro progressivo di fornitore (da elenco nuovi fornitori)	Alfanumerico
21.	81 - 81	Tipo di olio: A o B	Alfanumerico
22.	82 - 82	Qualità di olio VERGINE = 1 OLIVA RAFFINATO = 2 SANSA DI OLIVA RAFF. = 3 OLIVA = 4 SANSA DI OLIVA = 5	Numerico
23.	83 - 83	Codice di materiale della della confezione VETRO = 1 LATTA = 2 PLASTICA = 3 TERRACOTTA = 4 CARTA = 5	Numerico
24.	84 - 84	Volume confezione in litri (parte intera)	Numerico
25.	85 - 87	Volume confezione in litri (parte decimale)	Numerico
26.	88 - 95	Quantità movimentata (parte intera)	Numerico

PROGR. CAMPO	POSIZIONE CAMPO	DESCRIZIONE	FORMATO
27.	96 - 98	Quantità movimentata (parte decimale)	Numerico
28.	99 - 99	Flag registrazione rettificata NORMALE = 0 RETTIFICATA = 1	Numerico
29.	100 - 150	Filler	Alfanumerico

Le operazioni di riporto di inizio mese devono essere registrate assegnando al n.ro progressivo di registrazione ed al giorno di registrazione il valore "0" (ZERO) ed al codice di registrazione il valore "ZG".

I campi non valorizzati devono assumere il valore "0" (ZERO) se previsti numerici, oppure il valore nullo se previsti alfanumerici (carattere).

L'archivio deve essere trasmesso ordinato per valori crescenti dei seguenti campi:

Progressivo 1
" 2
" 5
" 6
" 7
" 8
" 11
" 10
" 12
" 13
" 14
" 21
22
23
24
25
26
27

Descrizione del tracciato record dell'archivio "FORNITORI"

PROGR. CAMPO	POSIZIONE CAMPO	DESCRIZIONE	FORMATO
1.	1 - 1	Codice Associazione di categoria AICO = 1 ASSITOL OLIVA = 2 FEDEROLIO = 3 UNAPROL = 4	Numerico
2.	2 - 5	Codice CEE-ITA progress. naz.	Numerico
3.	6 - 7	Codice CEE-ITA sigla Provincia	Alfanumerico
4.	8 - 10	Codice CEE-ITA progr.provinciale	Numerico
5.	11 - 13	Filler	Alfanumerico
6.	14 - 17	Campagna domanda di aiuto (nella forma AAAA)	Numerico
7.	18 - 23	Data inizio periodo dom. aiuto (nella forma GGMMAA)	Numerico
8.	24 - 29	Data fine periodo dom. aiuto (nella forma GGMMAA)	Numerico
9.	30 - 31	Mese di registrazione	Numerico
10.	32 - 33	Anno di registrazione	Numerico
11.	34 - 38	N.ro progressivo di fornitore nell'ambito della campagna	Numerico
12.	39 - 54	Partita IVA del fornitore	Alfanumerico
13.	55 - 154	Ragione sociale o denominazione del fornitore	Alfanumerico
14.	155 - 204	Indirizzo del fornitore	Alfanumerico
15.	205 - 234	Comune residenza del fornitore	Alfanumerico
16.	235 - 236	Sigla provincia residenza del fornitore	Alfanumerico
17.	237 - 262	Stato estero dell'eventuale fornitore straniero	Alfanumerico
18.	263 - 270	Filler	Alfanumerico

L'archivio deve essere trasmesso ordinato per valori crescenti dei seguenti campi:

Progressivo	1
"	2
"	6
"	7
"	10
"	9
"	11

93A6088

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5652497) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. **345.000**
	- semestrale	L. **188.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. **63.000**
	- semestrale	L. **44.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. **193.000**
	- semestrale	L. **105.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. **63.000**
	- semestrale	L. **44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.	
	- annuale	L. **193.000**
	- semestrale	L. **105.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. **664.000**
	- semestrale	L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 6 1 0 9 3 *

L. 12.600